

Convenzione dell'industria metalmeccanica ed elettrica

Periodo di validità 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2010

**Traduzione: In caso di divergenze fa stato il testo
in tedesco.**

ASM	Associazione padronale svizzera dell'industria metalmeccanica (Swissmem)
Impiegati Svizzeri	Federazione delle associazioni Svizzere degli impiegati
Unia	Sindacato Unia
SYNA	SYNA – il sindacato interprofessionale
ASQ	Associazione svizzera dei quadri
SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati di commercio

Convenzione dell'industria metalmeccanica ed elettrica

Preambolo

Principi

Disposizioni sul contratto di lavoro

Salario durante le vacanze e retribuzione delle assenze durante il periodo di lavoro ad orario ridotto

Partecipazione dei dipendenti nell'azienda

Provvedimenti per il mantenimento dei posti di lavoro e per i casi di licenziamenti a causa di problemi economici e strutturali

Formazione e perfezionamento professionale

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

Indirizzi dei partner sociali

Principi

- Art. 1** Campo d'applicazione
- Art. 2** Pace del lavoro e regolazione delle controversie
- Art. 3** Libertà d'associazione
- Art. 4** Contributi di solidarietà
- Art. 5** Contributi per il perfezionamento professionale
- Art. 6** Rappresentanze del personale
- Art. 7** Collaborazione nell'azienda
- Art. 8** Collaborazione fra le parti contraenti
- Art. 9** Collaborazione tra aziende e parti contraenti
- Art. 10** Procedura in caso di divergenze d'opinione
- Art. 11** Relazione con altri accordi

Disposizioni sul contratto di lavoro

- Art. 12** Durata del lavoro
- Art. 13** Vacanze
- Art. 14** Giorni festivi
- Art. 15** Salario
- Art. 16** Indennità di fine anno (13a mensilità)
- Art. 17** Assegni per i figli
- Art. 18** Malattia, infortunio e maternità
- Art. 19** Indennità per il servizio militare
- Art. 20** Pagamento del salario in caso di altre assenze
- Art. 21** Esercizio di cariche pubbliche e attività di esperti
- Art. 22** Perfezionamento professionale
- Art. 23** Congedo e assunzione delle spese per il perfezionamento professionale
- Art. 24** Congedo per le attività delle associazioni
- Art. 25** Promozione delle donne
- Art. 26** Considerazione degli obblighi familiari
- Art. 27** Tutela della salute e sicurezza del lavoro
- Art. 28** Protezione della personalità
- Art. 29** Sistemi d'informazione del personale e di sorveglianza
- Art. 30** L'azienda nello Stato e nella società
- Art. 31** Previdenza a favore del personale

Salario durante le vacanze e retribuzione delle assenze durante il periodo di lavoro ad orario ridotto

Art. 32 Salario durante le vacanze

Art. 33 Contributo dell'azienda in caso di assenze retribuite

Art. 34 Esclusione del contributo dell'azienda

Art. 35 Calcolo dell'indennità di fine d'anno in caso di lavoro ad orario ridotto

Partecipazione dei dipendenti nell'azienda

- Art. 36** Scopi della partecipazione
- Art. 37** Partecipazione nell'ambito di lavoro personale
- Art. 38** Rappresentanze del personale
- Art. 39** Commissioni incaricate di mansioni speciali

Provvedimenti per il mantenimento dei posti di lavoro e per i casi di licenziamenti a causa di problemi economici e strutturali

- Art. 40** Principi
- Art. 41** Cooperazione con la rappresentanza del personale in caso di pericolo per i posti di lavoro
- Art. 42** Informazione e consultazione della rappresentanza del personale in caso di trasferimento dell'azienda
- Art. 43** Consultazione della rappresentanza del personale in caso di licenziamenti di un numero importante di dipendenti
- Art. 44** Informazione sui licenziamenti
- Art. 45** Misure per evitare o attenuare le conseguenze in caso di licenziamenti
- Art. 46** Trattative relative alle conseguenze

Formazione e perfezionamento professionale

- Art. 47** Principio
- Art. 48** Formazione professionale di base (formazione degli apprendisti)
- Art. 49** Perfezionamento professionale
- Art. 50** Commissione paritetica per la formazione e il perfezionamento professionale
- Art. 51** Fondazione «soa Centro di formazione»
- Art. 52** Formazione paritetica delle rappresentanti e dei rappresentanti dei dipendenti
- Art. 53** Organizzazioni paritetiche d'esame

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

- Art. 54** Principi della Convenzione
- Art. 55** Regolamentazione della durata del lavoro
- Art. 56** Adeguamento della durata del lavoro
- Art. 57** Deroghe alle disposizioni sul contratto di lavoro
- Art. 58** Entrata in vigore

Periodo di validità 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2010

tra l'

ASM

Associazione padronale svizzera dell'industria metalmeccanica (Swissmem)

e le seguenti associazioni dei dipendenti:

Impiegati Svizzeri

(Federazione delle associazioni Svizzere degli impiegati)

Unia

Sindacato Unia

SYNA

SYNA – il sindacato interprofessionale

ASQ

Associazione svizzera dei quadri

SIC Svizzera

Società svizzera degli impiegati di commercio

in seguito indicate come «parti contraenti»

La Convenzione mira a favorire uno sviluppo positivo dell'industria metalmeccanica ed elettrica, così come gli interessi dei dipendenti e dei datori di lavoro coinvolti.

Essa è retta dal principio della buona fede che obbliga le parti contraenti a tutelare gli interessi reciproci.

Con la presente Convenzione le parti contraenti si prefiggono di

- intensificare la collaborazione fra dipendenti e datori di lavoro e fra le rispettive organizzazioni, rafforzando in particolare la partecipazione dei dipendenti nell'azienda e regolando i diritti di consulenza, di consultazione e di negoziazione delle parti contraenti
- concordare e aggiornare diritti e doveri contrattuali
- promuovere lo sviluppo sociale ed economico del settore nel rispetto dell'ambiente
- mantenere la concorrenzialità della piazza lavorativa svizzera in un'economia sociale di mercato attraverso la promozione di innovazioni ed una moderna organizzazione del lavoro
- risolvere le divergenze d'opinione mediante una procedura regolata
- mantenere la pace del lavoro.

Art. 1 Campo d'applicazione

- 1 La Convenzione si applica a tutti i dipendenti occupati in Svizzera, indipendentemente dal grado d'occupazione, con un contratto di durata determinata o indeterminata, nelle aziende affiliate all'ASM.
- 2 Tutti i dipendenti ai sensi della Legge sul lavoro indipendentemente dalla loro posizione e funzione sottostanno per principio alla Convenzione, ma in che misura essa risulti applicabile ai quadri superiori si stabilisce mediante regolamento nell'ambito delle aziende, ad eccezione delle disposizioni relative alla partecipazione.
- 3 Nel caso di impiegati a domicilio, ausiliari con una durata d'impiego sino a 3 mesi, praticanti e dipendenti di agenzie di collocamento temporaneo, devono essere applicate per analogia le disposizioni della Convenzione; queste categorie di persone non sottostanno tuttavia alla Convenzione.
- 4 Per gli apprendisti valgono gli [art. 13.1 cpv. 2](#) e [3, 36–39](#) come pure [l'art. 48](#). Le altre disposizioni si applicano per analogia; gli apprendisti non sottostanno tuttavia alla Convenzione.
- 5 Le parti contraenti vengono informate sulle aziende che escono dall'ASM.

Art. 2 Pace del lavoro e regolazione delle controversie

- 1 Le parti contraenti riconoscono l'importanza della pace del lavoro e si impegnano a mantenerla in modo integrale e a farla rispettare dai loro membri. Di conseguenza è esclusa qualsiasi misura di lotta, anche in merito a questioni non regolate dalla presente Convenzione.
- 2 Gli obblighi derivanti dalla pace assoluta del lavoro valgono anche sul piano individuale sia per i dipendenti sia per i datori di lavoro.
- 3 Divergenze d'opinione e conflitti vanno regolati conformemente alle disposizioni della presente Convenzione ([art. 10.2](#) divergenze d'opinione in seno all'azienda, [art. 10.3](#) divergenze d'opinione fra le parti contraenti).

Art. 3 Libertà d'associazione

È garantita la reciproca libertà d'associazione.

Art. 4 Contributi di solidarietà

- 1 I dipendenti assoggettati alla Convenzione con un'occupazione di almeno 12 ore settimanali e non aderenti ad alcuna associazione di dipendenti versano un contributo di solidarietà.
- 2 Per ragioni amministrative si effettua una trattenuta dal salario, pari all'ammontare del contributo di solidarietà, anche ai membri delle parti contraenti per i dipendenti.
- 3 Il contributo di solidarietà ammonta a fr. 5.– mensili rispettivamente fr. 60.– annuali e viene dedotto mensilmente dal salario. Se lo sviluppo economico del fondo per i contributi di solidarietà lo richiedesse, il contributo di solidarietà può essere aumentato – tramite accordo delle parti contraenti – fino ad un massimo di fr. 7.– mensili.
- 4 Le parti contraenti gestiscono un fondo per l'amministrazione dei contributi di solidarietà. Il fondo finanzia in particolare:
 - rimborsi ai membri associati alle parti contraenti per i dipendenti
 - donazioni ai membri associati alle parti contraenti per i dipendenti allo scopo di sovvenzionare parzialmente il loro pagamento dei contributi membri
 - contributi alle parti contraenti per i dipendenti per contribuire ai costi riguardanti la realizzazione della Convenzione
 - contributi per la formazione dei rappresentanti del personale (AAA e AAB)
 - l'emissione della Convenzione
 - la documentazione per l'informazione degli apprendisti sulla Convenzione.
- 5 La gestione amministrativa è regolata mediante accordo speciale fra le parti contraenti.

Art. 5 Contributi per il perfezionamento professionale

- 1 I dipendenti assoggettati alla Convenzione con un'occupazione di almeno 12 ore settimanali e i datori di lavoro versano un contributo per il perfezionamento professionale.
- 2 Il contributo per il perfezionamento professionale ammonta a fr. 2.– mensili rispettivamente fr. 24.– annuali, versati a metà dal datore di lavoro e a metà dai singoli dipendenti. La parte dei dipendenti viene trattenuta dal salario.
- 3 Le parti contraenti gestiscono un fondo per l'amministrazione dei contributi per il perfezionamento professionale. Sul fondo possono essere versati contributi delle parti contraenti e altri proventi.
- 4 Il fondo finanzia in particolare
 - le istituzioni e le manifestazioni di formazione comuni delle parti contraenti
 - le organizzazioni delle parti contraenti responsabili degli esami
 - azioni comuni per il perfezionamento professionale delle parti contraenti
 - gli opuscoli comuni di informazione e perfezionamento professionale e versa i contributi di perfezionamento professionale alle parti contraenti.
- 5 La gestione amministrativa è regolata mediante accordo speciale fra le parti contraenti.

Art. 6 Rappresentanze del personale

- 1 Allo scopo di promuovere una proficua e leale collaborazione e favorire il consolidamento e l'applicazione delle disposizioni convenzionali vengono elette nelle aziende le rappresentanze del personale.
- 2 I membri delle rappresentanze del personale godono di una posizione di fiducia particolare e non devono essere svantaggiati a causa dell'esercizio regolare della loro funzione durante e dopo il loro mandato. Ciò vale anche per tutti quelli che si candidano alle elezioni per le rappresentanze del personale. Direzione e rappresentanze del personale lavorano insieme secondo il principio della buona fede.

- 3 Le rappresentanze del personale (commissione aziendale, rappresentanza degli impiegati, rappresentanza dei collaboratori, commissione dei collaboratori, rappresentanza dei quadri, portavoce delle maestranze, consiglio aziendale, ecc.) sono legittimate a tutelare globalmente gli interessi comuni di tutti i dipendenti, nei loro ambiti di rappresentanza, nei confronti dell'azienda, tenendo conto anche delle aspettative degli apprendisti.
- 4 Ogni rappresentanza del personale può avviare e condurre singolarmente la procedura in caso di divergenze d'opinione conformemente all'[art. 10](#).
- 5 I dipendenti e i datori di lavoro stabiliscono all'interno delle singole aziende, previo reciproco accordo, il numero, il genere e gli ambiti di rappresentanza delle rappresentanze del personale.
- 6 Quando nelle aziende siano presenti più rappresentanze del personale, queste vanno trattate allo stesso modo nell'esercizio delle loro funzioni.
- 7 La costituzione, le competenze e le attività delle rappresentanze del personale sono regolate dalle disposizioni relative alla partecipazione dei dipendenti nell'azienda.
- 8 Dove non esistano rappresentanze del personale, i diritti particolari di negoziazione e di ricorso alle associazioni, accordati alla rappresentanza del personale dalla Convenzione, possono essere esercitati dalla maggioranza dei dipendenti coinvolti.

Art. 7 Collaborazione nell'azienda

- 1 La collaborazione nell'azienda presuppone un'informazione trasparente, completa e tempestiva tra direzione, superiori e dipendenti. Direzione e dipendenti si tengono reciprocamente informati su tutte le questioni importanti concernenti il lavoro, il posto di lavoro, l'organizzazione e le condizioni di lavoro. La direzione provvede a fornire un'informazione globale ai quadri, conformemente al loro grado e nel momento opportuno, in modo da consentire una gestione ottimale nell'azienda.

- 2 Le questioni di portata generale concernenti tutti o parte dei dipendenti assoggettati alla Convenzione e in relazione al rapporto di lavoro, vanno trattate innanzitutto all'interno dell'azienda fra la rappresentanza competente e la direzione.
- 3 Le richieste personali dei singoli dipendenti vanno trattate per via di servizio. Il dipendente o la dipendente può tuttavia farsi assistere dalla rappresentanza competente. Resta riservata la competenza del foro civile in caso di conflitti relativi a pretese dei singoli dipendenti derivanti dal contratto di lavoro.

Art. 8 Collaborazione fra le parti contraenti

Art. 8.1 Principio

Le parti contraenti si impegnano, conformemente alle finalità della Convenzione, a garantire una collaborazione basata sul principio della buona fede. Esse conferiscono su temi d'interesse comune, creano istituzioni comuni e svolgono attività. Esse si impegnano segnatamente a far rispettare la Convenzione dai loro membri. All'occorrenza dovranno ricorrere ai mezzi statutari e legali a loro disposizione.

Art. 8.2 Commissioni comuni

Le parti contraenti possono costituire commissioni comuni, per singoli casi o permanenti, in merito a questioni come

- la formazione e il perfezionamento professionale
- la parità e l'uguale trattamento tra donne e uomini e la migrazione
- la previdenza sanitaria e la sicurezza del lavoro
- l'organizzazione del lavoro e dei progetti tecnici
- l'ambiente
- il promovimento della comprensione per la cooperazione tra le parti sociali.

Art. 8.3 Scambio di esperienze e di opinioni

Le parti contraenti si incontrano di regola una volta all'anno per lo scambio di esperienze e di opinioni su problemi economici di portata generale, su particolari problemi settoriali e sull'applicazione pratica della Convenzione.

Art. 8.4 Collaborazione su questioni sociali ed economiche

- 1 Su richiesta di una parte contraente si discutono le questioni di interesse comune concernenti l'economia sociale di mercato. In particolare vanno discussi anche i problemi e i modelli occupazionali, le relative misure preventive e le questioni inerenti alla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE, in particolare il dumping salariale.
- 2 Le parti contraenti possono esaminare una procedura comune nei confronti di autorità e opinione pubblica. Esse si impegnano a pubblicare il loro parere solo dopo la conclusione dei colloqui; se ciò non è possibile per ragioni di tempo, esse informano immediatamente le altre parti contraenti a riguardo, fornendo una breve spiegazione sul loro atteggiamento.
- 3 Se non tutte le parti contraenti sono d'accordo, l'ASM può intraprendere attività politiche comuni con una o più parti contraenti.

Art. 8.5 Collaborazione su questioni ambientali

- 1 Le parti contraenti promuovono una politica ambientale comune, grazie alla quale ecologia ed economia si integrano in modo ragionevole nell'azienda. A questo riguardo occorre considerare specialmente la compatibilità a livello europeo e la situazione concorrenziale.

- 2 I datori di lavoro e i dipendenti devono essere motivati nella stessa misura a favore di miglioramenti ecologici nell'azienda, promuovendo l'utilizzazione efficace di risorse naturali e la riduzione di emissioni e rischi.
- 3 I datori di lavoro e i dipendenti si impegnano attivamente a favore della ricerca, della produzione, della distribuzione, della riutilizzazione e dello smaltimento dei loro prodotti, basati sui principi dell'economia di mercato, della compatibilità sociale ed ambientale. La rappresentanza del personale viene annualmente informata sugli sforzi in questo ambito.

Art. 8.6 Parità di prospettive e di salario fra donna e uomo

- 1 Le parti contraenti favoriscono nelle aziende la realizzazione dell'uguaglianza di prospettive fra donne e uomini.
- 2 Conformemente alla Legge federale sulla parità dei sessi, le dipendenti e i dipendenti non devono subire discriminazioni dirette o indirette a causa del loro sesso. Se la rappresentanza del personale presume una violazione di portata generale del divieto di discriminazione, può pretendere dalla direzione una verifica della fattispecie e una discussione su eventuali interventi correttivi. Se una dipendente o un dipendente si sente individualmente discriminata o discriminato può coinvolgere la rappresentanza del personale per una chiarificazione. I conflitti vanno risolti per le vie di diritto civile.
- 3 Le parti contraenti elaborano insieme indicazioni e raccomandazioni per le aziende su come promuovere specificatamente le donne nella loro evoluzione professionale. Costituiscono per questo una commissione comune conformemente all'[art. 8.2](#).

Art. 8.7 Parità di trattamento ed integrazione dei dipendenti stranieri

Le parti contraenti sostengono la parità di trattamento e l'integrazione dei dipendenti stranieri nell'azienda. A tale proposito elaborano insieme indicazioni e raccomandazioni all'indirizzo delle aziende.

Art. 8.8 Innovazioni durante la validità della Convenzione

- 1 Se durante la validità della Convenzione, a giudizio di una delle parti, un'importante questione relativa al rapporto di lavoro richiede la chiarificazione, la modifica o la completazione della Convenzione, le parti si impegnano a discutere questi punti e a trovare una soluzione conformemente al principio della buona fede.
- 2 Fintanto che non si giunge ad un'intesa, rispettivamente ad una nuova soluzione, valgono le disposizioni in vigore.

Art. 8.9 Rapporto fra l'ASM e le associazioni dei dipendenti

- 1 Le associazioni dei dipendenti tutelano autonomamente i loro diritti e i loro doveri nei confronti dell'ASM. Esse possono discutere singolarmente con l'ASM le loro richieste e le loro pretese. Allo stesso modo possono concludere accordi separati risultanti dalle disposizioni della Convenzione.
- 2 L'ASM può concludere con una o più parti contraenti accordi separati di collaborazione e gestire i relativi fondi speciali.

Art. 8.10 Processi innovativi

- 1 Le parti contraenti concordano sul fatto che lo sviluppo e l'introduzione di processi innovativi, così come l'organizzazione del lavoro nelle aziende, devono costituire un argomento importante di aperta collaborazione.

- 2 La cooperazione tra organizzazione, tecnica e personale costituisce un processo dinamico che deve essere elaborato con la migliore partecipazione di tutti gli interessati.
- 3 La direzione informa tempestivamente i dipendenti rispettivamente le loro rappresentanze sulle evoluzioni importanti che riguardano gli stessi nell'ambito di cambiamenti strutturali di tipo tecnico ed organizzativo ed offre loro la possibilità di esprimersi in merito.
- 4 I dipendenti e le rappresentanze del personale vengono, per quanto possibile, chiamati a partecipare alla determinazione e alla presentazione delle richieste dei dipendenti relative ai processi innovativi. Inoltre è possibile istituire delle commissioni speciali ai sensi dell'[art. 39](#) formate da membri delle rappresentanze del personale e da dipendenti particolarmente qualificati, oppure inserire dipendenti competenti nelle organizzazioni dei progetti.

Art. 9 Collaborazione tra aziende e parti contraenti

- 1 Le parti contraenti incoraggiano l'informazione reciproca e la cura dei contatti fra aziende e le rappresentanti e i rappresentanti locali delle associazioni dei dipendenti.
- 2 La rappresentanza del personale può ricorrere alla consultazione dei rappresentanti delle associazioni dei dipendenti o di altre persone di fiducia e farli partecipare alle proprie riunioni.
- 3 Se esperti esterni partecipano, su mandato della direzione, ad un gruppo di lavoro aziendale interno concernente questioni di sistemi salariali o di tempo di lavoro, la rappresentanza del personale può dal canto suo richiedere per questo gruppo di lavoro la partecipazione di una rappresentante e un rappresentante di un'associazione. La partecipazione è lasciata al libero apprezzamento delle associazioni sollecitate.

- 4 Per questioni importanti, la rappresentanza del personale e la direzione possono, di comune accordo, richiedere a rappresentanti di associazioni la loro partecipazione nel quadro delle riunioni comuni. La partecipazione è lasciata al libero apprezzamento delle associazioni sollecitate.
- 5 I contatti e le consultazioni ai sensi dei [cpv. 1](#), [3](#) e [4](#) non hanno carattere negoziabile, a meno che la direzione e la rappresentanza del personale non convengano altrimenti e non pregiudichino la procedura relativa al trattamento di problemi aziendali interni.

Art. 10 Procedura in caso di divergenze d'opinione

Art. 10.1 Principio

L'applicazione della procedura in caso di divergenze d'opinione è un diritto legittimo.

Art. 10.2 In seno all'azienda

- 1 Se nelle trattative fra una rappresentanza del personale e la direzione non si raggiunge un accordo, ambedue possono richiedere singolarmente l'intervento delle rispettive parti contraenti per la chiarificazione e la mediazione nei seguenti casi (istanza convenzionale):
 - modifiche generali del salario
 - deroghe alla durata normale del lavoro, riservato [l'art. 12.4 cpv. 4](#)
 - introduzione ed applicazione di sistemi di valutazione del salario e di retribuzione basata sul rendimento
 - interpretazione ed applicazione della presente Convenzione, in quanto non venga stabilito altrimenti.

- 2 In caso di chiusura di aziende o di licenziamento di un numero importante di dipendenti, la rappresentanza del personale ha il diritto di convocare immediatamente le parti contraenti, senza precedenti negoziati interni, allo scopo di esaminare le conseguenze di tali misure per i dipendenti.

Art. 10.3 Fra le parti contraenti

- 1 Se una parte contraente ritiene che esista
 - una divergenza d'opinione con un'altra parte contraente circa l'interpretazione della Convenzione che oltrepassa la sfera degli interessi di una singola azienda o
 - una violazione della Convenzione fatta da un'altra parte contraente,le parti contraenti coinvolte cercheranno di trattare un'intesa.
- 2 Le parti contraenti non direttamente coinvolte vengono informate e possono partecipare alla procedura purché provino un interesse specifico.

Art. 10.4 Procedura arbitrale

- 1 Se le parti contraenti non giungono ad un accordo nei casi previsti dagli [art. 10.2](#) e [10.3](#), ognuna delle parti coinvolte può sottoporre il caso ad un tribunale arbitrale. Il suddetto tribunale può avanzare una proposta di conciliazione prima di emettere una sentenza. La sentenza del tribunale arbitrale è inappellabile.
- 2 Il tribunale arbitrale si compone di una presidente o di un presidente e di due membri. Le parti designano la presidente o il presidente di comune accordo. Entrambe le parti coinvolte nella procedura in rappresentanza del padronato e dei dipendenti designano un membro. Se la designazione non avviene entro il termine di 10 giorni, il membro verrà nominato dalla presidente o dal presidente.

- 3 Le parti coinvolte nella procedura stabiliscono la sede del tribunale arbitrale. La procedura è retta dal Concordato sull'arbitrato se le parti, nel caso specifico, non convengono diversamente. La procedura deve essere eseguita il più rapidamente possibile.
- 4 Le spese di procedura sono divise a metà tra le rispettive parti, indipendentemente dall'esito della procedura.
- 5 Occorre tralasciare qualsiasi polemica in pubblico prima che venga emessa la sentenza.

Art. 10.5 Casi particolari

Nei casi non contemplati dagli [art. 10.2](#) e [10.3](#), possono essere convocate le parti contraenti coinvolte, previo accordo fra la rappresentanza del personale e la direzione, per la chiarificazione e la mediazione del caso. Se non si raggiunge un'intesa, le parti possono, di comune accordo, ricorrere al tribunale arbitrale.

Art. 10.6 Parti interessate

- 1 Nella procedura di regolazione delle divergenze d'opinione, partecipano alla procedura per i dipendenti le parti contraenti richieste dalla rappresentanza del personale.
- 2 Nel caso di più ambiti di rappresentanza, una minoranza della rappresentanza del personale può richiedere la partecipazione alla procedura di un'altra parte contraente.
- 3 Nel caso di un unico ambito di rappresentanza, possono partecipare alla procedura per i dipendenti le parti che dimostrino un interesse determinante al tema trattato e che siano sufficientemente rappresentative.

- 4 Le parti contraenti che non partecipano alla procedura hanno il diritto, in caso lo esigano, di essere informate sulla medesima.
- 5 Una partecipazione più estesa alla procedura di regolazione di divergenze d'opinione può essere concordata in modo permanente o di caso in caso, mediante speciale accordo fra le parti.
- 6 Per il resto, le parti contraenti sono obbligate e autorizzate in modo autonomo.

Art. 11 Relazione con altri accordi

La presente Convenzione è prioritaria nei confronti di accordi locali, regionali o di altre Convenzioni collettive delle parti contraenti o di loro sezioni.

Art. 12 Durata del lavoro**Art. 12.1 Durata annuale normale di lavoro**

- 1 Per i dipendenti a tempo pieno, la durata annuale normale di lavoro è di 2080 ore al massimo (52x40 ore), escluse le pause. Il periodo di conteggio di 12 mesi può differire dall'anno civile.
- 2 Per le vacanze, i giorni festivi che cadono durante un giorno lavorativo e le assenze pagate verranno conteggiate 8 ore al giorno.
- 3 L'orario annuale di lavoro dovrebbe permettere di ridurre il numero di ore straordinarie e il lavoro straordinario.
- 4 La definizione dell'orario di lavoro deve essere regolata in modo chiaro per i dipendenti e nell'ambito delle possibilità aziendali sono da considerare le loro esigenze pianificatorie. Si raccomanda alle aziende di strutturare l'orario di lavoro in modo che i dipendenti possano utilizzare i mezzi pubblici o di trasporto collettivi considerando le situazioni personali dei dipendenti.

Art. 12.2 Applicazione in seno all'azienda

Per la messa in applicazione dell'orario annuale normale di lavoro nelle aziende valgono le condizioni quadro seguenti:

- a) La durata massima della settimana lavorativa è, conformemente alla Legge sul lavoro, di 45 ore. Le ore che eccedono questo limite sono considerate lavoro straordinario. La Legge federale sul lavoro limita il lavoro straordinario ad un massimo di 170 ore l'anno. Queste ore devono essere registrate separatamente e possono essere compensate su richiesta del dipendente.
- b) Per i dipendenti a tempo pieno vanno conteggiate almeno 5 ore di lavoro al giorno.

- c) Il salario deve essere versato in modo uniforme, indipendentemente dalle variazioni della durata del lavoro.
- d) Dopo un anno è possibile riportare all'anno successivo al massimo 100 ore in più. Ulteriori ore supplementari sono ore straordinarie.
Queste e altre ore supplementari possono essere accreditate sul conto individuale capitale tempo di lunga durata, se è stato allestito ai sensi dell'[art. 12.7 cpv. 7](#) e se la dipendente o il dipendente lo desidera. Il riporto nel conto capitale tempo di lunga durata è escluso durante l'applicazione dell'art. 57.2 con un riporto aumentato di ore.
- e) È possibile riportare nell'anno successivo al massimo 100 ore in meno; le altre ore in meno sono a carico del datore di lavoro.

Art. 12.3 Procedura

- 1 L'applicazione dell'orario annuale normale di lavoro nelle aziende sarà elaborata dalla direzione e dalla rappresentanza del personale e sarà oggetto di un accordo scritto. Per poter applicare l'orario annuale normale di lavoro, l'accordo aziendale dovrà essere concluso la prima volta per un periodo massimo di 24 mesi. Durante questo periodo possono aver luogo delle discussioni.
- 2 La rappresentanza del personale può richiedere la consulenza delle parti contraenti per i dipendenti contraenti già prima della conclusione dell'accordo aziendale.
- 3 Se la direzione e la rappresentanza del personale non raggiungono un accordo, entrambi possono chiedere l'intervento delle rispettive parti contraenti per una mediazione. Qualora non venga raggiunto un simile accordo rimane in vigore l'orario settimanale di 40 ore, riservato il sistema d'orario flessibile in vigore.

- 4 Per l'elaborazione di un sistema d'orario flessibile, la rappresentanza del personale ha il diritto di consultazione.
- 5 In alcuni casi, l'applicazione dell'orario annuale di lavoro può essere regolato nei contratti individuali di lavoro. La rappresentanza del personale verrà informata debitamente.
- 6 L'orario di lavoro deve essere rilevato in maniera adeguata. Nelle aziende va garantita l'informazione ai dipendenti sul loro saldo individuale delle ore di lavoro.

Art. 12.4 Lavoro a turni

- 1 Le parti contraenti convengono che il mantenimento della capacità concorrenziale nelle aziende può richiedere l'introduzione o l'estensione del lavoro a turni. Tali aziende devono perciò essere facilitate, per quanto possibile, nell'introduzione e nell'organizzazione del lavoro a turni.
- 2 Il lavoro a turni viene disciplinato nelle aziende da un regolamento che dovrà includere in particolare i piani, le cadenze, i supplementi, gli accrediti delle ore, le possibilità di perfezionamento professionale, la tutela della salute, l'impiego all'infuori del lavoro a turni e il conteggio delle vacanze e delle assenze.
- 3 Il regolamento dei turni deve essere elaborato dall'inizio con la partecipazione della rappresentanza del personale, la quale ha il diritto di consultazione. Se nessun dipendente a turni fa parte della rappresentanza del personale, occorre consultare dapprima quest'ultimi.
- 4 La direzione e la rappresentanza del personale possono concordare anche una durata del lavoro inferiore alle 40 ore (settimanali) rispettivamente 2080 ore (per anno). La riduzione dell'orario di lavoro può avvenire anche mediante la concessione di un congedo dal lavoro a turni.
- 5 Ai dipendenti a turni più anziani che lo richiedono, le aziende offrono, se possibile, un impiego equivalente con orario di lavoro normale.

Art. 12.5 Ore straordinarie e lavoro straordinario

- 1 Il dipendente o la dipendente è tenuto a prestare ore straordinarie nella misura in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui o da lei, secondo le regole della buona fede. Alle aziende va raccomandato di evitare nei limiti del possibile un numero di ore straordinarie importante e su lunga durata, impiegando personale supplementare, e di discutere periodicamente con la rappresentanza del personale l'evoluzione in materia.
- 2 Le ore straordinarie comandate sono retribuite fin dalla prima ora con un supplemento del 25% (senza l'indennità di fine anno ai sensi dell'[art. 16](#)). Previo reciproco accordo fra datore di lavoro e dipendente, esse possono essere compensate con un congedo di pari durata.
- 3 I dipendenti possono pretendere la compensazione del lavoro straordinario ai sensi dell'[art. 12.2 lett. a\)](#).
- 4 Se i dipendenti a tempo parziale lavorano più del tempo lavorativo convenuto, le ore effettuate in più sono considerate ore straordinarie. Per l'indennizzo di queste ore straordinarie può essere convenuta, per scritto e di comune accordo, una deroga al [cpv. 2](#), sempre che si rimanga nei limiti della durata normale di lavoro dell'azienda.
- 5 Per i quadri e i dipendenti che svolgono compiti ugualmente qualificati, o qualora la funzione particolare del dipendente lo giustifichi, può essere concordato per scritto che le ore straordinarie e il relativo supplemento siano compensati con altre prestazioni del datore di lavoro, in modo da consentire l'assoggettamento alla Convenzione.
- 6 L'azienda, in considerazione della struttura organizzativa di regola, informa la rappresentanza del personale due volte l'anno sul numero delle ore straordinarie, sul lavoro straordinario e sulle vacanze accumulate.

Art. 12.6 Assenze brevi

- 1 Assenze brevi per il disbrigo di faccende personali urgenti devono essere compensate, a meno che non vengano autorizzate dal datore di lavoro e computate alla durata del lavoro.
- 2 All'applicazione dell'orario annuale di lavoro restano riservati speciali regolamenti aziendali, che dovranno tuttavia essere complessivamente equivalenti.

Art. 12.7 Conto capitale tempo di lunga durata

- 1 Sulla base di un regolamento convenuto tra la direzione e la rappresentanza del personale, le aziende possono dare ai dipendenti la possibilità di creare un conto individuale capitale tempo di lunga durata. Il conto deve permettere ai singoli dipendenti di accumulare ore su un lungo periodo di tempo e poi utilizzarle più tardi in particolar modo per congedi di formazione professionale o personale, congedi di lunga durata, congedi per compiti di assistenza, riduzioni provvisorie della durata del lavoro, pensionamenti flessibili e altri scopi analoghi.
- 2 Al conto capitale tempo di lunga durata possono essere accreditate:
 - le ore supplementari ai sensi dell'[art. 12.2 lett. d](#)); le ore riportate da un anno all'altro e il credito sul conto capitale tempo di lunga durata non devono tuttavia superare le 200 ore complessive
 - al massimo 5 giorni di vacanze all'anno ai sensi dell'[art. 13.5](#)
 - il lavoro straordinario.
- 3 Il dipendente o la dipendente dispone interamente del credito riportato sul suo conto capitale tempo di lunga durata, ma potrà utilizzarlo solamente tenendo conto delle necessità dell'azienda.

- 4 Il regolamento convenuto tra la direzione e la rappresentanza del personale determina in particolare il campo d'applicazione, il numero di ore annuale massimo che può essere accreditato, la durata massima, i valori massimi e minimi di addebiti, la conversione e la garanzia dell'accredito di ore in caso di scioglimento del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento dell'azienda o di fallimento.
- 5 È raccomandato alle aziende di prevedere una garanzia finanziaria esterna per gli averi dei conti capitale tempo di lunga durata.
- 6 Si raccomanda alle aziende in caso di disdetta del rapporto di lavoro da parte loro, di capitalizzare l'accredito di ore accumulate su richiesta della/del dipendente e di accreditarlo alla prestazione di libero passaggio.
- 7 Nel quadro del regolamento verranno stipulati individualmente con il dipendente o la dipendente l'istituzione di un conto capitale tempo di lunga durata in quanto tale, così come il numero e il genere d'ore e di vacanze accumulabili, il periodo e il metodo di prelievo delle ore. Lo stato del conto capitale tempo di lunga durata sarà comunicato tutti gli anni ai singoli dipendenti.

Art. 13 Vacanze

Art. 13.1 Durata

- 1 La durata delle vacanze per anno civile è di:

	giorni lavorativi
Dopo il compimento del 20° anno d'età	25
Dopo il compimento del 40° anno d'età	27
Dopo il compimento del 50° anno d'età	30

2 La durata delle vacanze per apprendisti e giovani è di:

Apprendisti	Giovani	Settim.
1° anno d'apprendistato	sino al compimento del 17° anno d'età	7
2° anno d'apprendistato	dopo il compimento del 17° anno d'età	6
3° e 4° anno d'apprendistato	dopo il compimento del 18° anno d'età e sino all'anno civile, compreso, del 20° compleanno	5

3 Le aziende possono computare alla sesta e alla settima settimana di vacanza per apprendisti e giovani manifestazioni ricreative simili alle vacanze, quali campi per apprendisti, vacanze per giovani, ecc.

Art. 13.2 Calcolo del diritto alle vacanze

- 1 Per il calcolo della durata delle vacanze è determinante l'età che il dipendente o la dipendente ha raggiunto il 1o gennaio dell'anno civile per il quale sono accordate le vacanze.
- 2 I giorni festivi che cadono durante le vacanze e che vengono retribuiti ai sensi dell'[art. 14](#) non sono considerati giorni di vacanza.
- 3 I dipendenti che entrano in un'azienda o che la lasciano hanno diritto alle vacanze in proporzione alla durata del rapporto di lavoro nell'anno d'entrata o d'uscita.
- 4 Se una dipendente o un dipendente disdice il contratto di lavoro dopo aver beneficiato delle vacanze, il datore di lavoro può pretendere la restituzione di quella parte di salario relativa alle vacanze prese in eccesso.

Art. 13.3 Riduzione del diritto alle vacanze

- 1 In caso di assenze dovute a servizio militare, infortunio, malattia o maternità la cui durata totale in un anno civile supera i 3 mesi, il diritto annuale alle vacanze sarà ridotto di un dodicesimo per ogni mese di assenza successivo.
- 2 Il congedo di maternità non implica alcuna riduzione delle vacanze.
- 3 La compensazione di altre assenze con le vacanze è di competenza del datore di lavoro. Non sono dedotti dalle vacanze i congedi per prestare cure ad un membro malato della propria famiglia.

Art. 13.4 Assegnazione delle vacanze

- 1 Il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando in modo particolare i desideri dei dipendenti con famiglia, per quanto siano compatibili con le possibilità dell'azienda.
- 2 Le vacanze devono essere, di regola, assegnate durante il corrispondente anno di lavoro e comprendere almeno 2 settimane consecutive. Nella misura del possibile le vacanze restanti vanno assegnate durante il termine di disdetta.

Art. 13.5 Concentrazione e conversione dei giorni di vacanza

- 1 Datori di lavoro e dipendenti possono stipulare per scritto che al massimo 5 giorni di vacanza all'anno, che superano la durata legale, vengano concentrati in vacanza di lunga durata.
- 2 I dipendenti possono stipulare con il datore di lavoro, di convertire ogni anno al massimo 5 giorni di vacanza che superano la durata legale in una riduzione proporzionale della durata del lavoro. L'accordo necessita la forma scritta e deve essere limitato nel tempo.

Art. 14 Giorni festivi

- 1 Previa consultazione della rappresentanza del personale, le aziende stabiliscono sotto forma di regolamento permanente al minimo 9 giorni festivi tra cui il 1° d'agosto.
Nel caso i suddetti giorni festivi ricorrono in giorni lavorativi, non provocano alcuna deduzione dallo stipendio di dipendenti con salario mensile.
- 2 Ai dipendenti pagati ad ora vengono retribuite le ore normali di lavoro perdute, a meno che la festività non ricorra il sabato non lavorativo o la domenica.
- 3 Se un giorno festivo pagato ricorre il sabato non lavorativo o la domenica, non può essere sostituito con un altro giorno libero.

Art. 15 Salario**Art. 15.1 Principio**

I dipendenti hanno diritto ad un uguale salario per un lavoro di uguale valore, indipendentemente dal sesso e dalla nazionalità. L'organizzazione e l'applicazione di sistemi salariali non devono generare discriminazioni.

Art. 15.2 Determinazione del salario

- 1 Il salario, mensile o orario, viene stabilito individualmente fra datore di lavoro e dipendente. Elementi essenziali per questa determinazione individuale sono la funzione, il rendimento e la responsabilità dei singoli dipendenti.
- 2 Gli elementi determinanti del salario devono essere chiari per il singolo dipendente.

Art. 15.3 Adeguamenti dei salari

- 1 Modifiche generali dei salari vengono dibattute all'interno dell'azienda fra la competente rappresentanza del personale e la direzione senza essere vincolate a salari minimi, medi o tariffari. Esse considerano in particolare la competitività dell'azienda, la situazione economica generale, la situazione sul mercato del lavoro e il costo della vita.
- 2 Per le trattative salariali, la direzione mette a disposizione della rappresentanza del personale le informazioni necessarie sull'andamento degli affari e sulla situazione dei salari (massa salariale, sistemi salariali, prestazioni sociali ecc.).
- 3 Se per le trattative salariali si ricorre a indagini e rilevamenti salariali esterni, gli stessi sono da presentare e illustrare alla rappresentanza del personale.
- 4 Se durante le trattative tra una rappresentanza del personale e la direzione non si raggiunge un accordo, può essere avviata la procedura prevista in caso di divergenze d'opinioni ai sensi dell'[art. 10.2](#).
- 5 Nelle aziende dove non esistono rappresentanze del personale, le trattative salariali possono essere condotte dalla maggioranza dei dipendenti coinvolti secondo l'[art. 6 cpv. 8](#). A tale scopo essi possono nominare una delegazione.

Art. 15.4 Salario in caso d'impedimento al lavoro

- 1 Se la dipendente o il dipendente non può fornire la sua prestazione lavorativa, il salario corrisponde:
 - per i dipendenti con salario mensile o orario, al salario che avrebbero percepito se avessero lavorato normalmente
 - per i dipendenti retribuiti con sistemi di salario basati sul rendimento, al guadagno medio realizzato in un adeguato lasso di tempo precedente l'impedimento.

- 2 Il salario comprende i supplementi per i turni in caso di lavoro a turni permanente, ma non i supplementi per lavori pesanti, come ad esempio quelli per ripercussioni da calore o da rumore, ecc.
- 3 Se al posto del salario viene corrisposta un'indennità sostitutiva, in caso di impedimento al lavoro il versamento non dovrà superare l'importo che il dipendente o la dipendente percepirebbe normalmente. A tale proposito vanno considerate le diverse trattenute in caso di prestazione lavorativa e quelle in caso di impedimento al lavoro, segnatamente i contributi non versati alle assicurazioni sociali in caso di impedimento al lavoro.

Art. 15.5 Procedura in caso di dumping salariale

- 1 Le parti contraenti concordano che nelle ditte associate all'ASM dev'essere evitato che vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per le ditte e per il ramo a causa dell'occupazione facilitata di manodopera dei paesi dell'UE.
- 2 Un abuso potrebbe esserci se
 - un datore di lavoro sostituisce sistematicamente le sue maestranze reclutando manodopera più economica proveniente dallo spazio dell'UE o se pronuncia sistematicamente delle disdette causate da una modifica del contratto per introdurre dei salari più bassi, e se questo procedere non viene giustificato da motivi oggettivi, per esempio delle difficoltà economiche.
 - un datore di lavoro versa senza motivi oggettivi dei salari inadeguatamente più bassi ai dipendenti nuovi reclutati dall'UE in confronto a quelli finora versati agli altri impiegati nella stessa categoria, causando e favorendo una reazione a catena nella ditta o in tutto il ramo.

- 3 Le parti formano una commissione paritetica e concordano la procedura seguente per eliminare e correggere gli abusi:
- a) Se una parte contraente presume degli abusi in una ditta, o se le viene segnalato un sospetto di abuso o se viene informata sugli abusi da una commissione tripartita, ne informa la rappresentanza del personale della ditta in questione e la commissione paritetica.
Se una rappresentanza del personale fa tale constatazione, ne informa la commissione paritetica.
La commissione paritetica informa immediatamente le parti contraenti.
Il resto della procedura si svolge secondo le disposizioni nelle lettere [b\)](#) e [c\)](#).
 - b) La rappresentanza del personale esamina i fatti in collaborazione con la direzione. Si procurano i documenti, le informazioni e le statistiche disponibili riguardo i salari. La rappresentanza del personale può farsi consigliare dalle parti contraenti.
Dove non esiste una rappresentanza del personale, la direzione o gli impiegati possono rivolgersi direttamente alla commissione paritetica.
 - c) La rappresentanza del personale e la direzione cercano una soluzione rapida e controllano in caso di necessità l'applicazione dei provvedimenti correttivi decisi. Informano immediatamente la commissione paritetica sul risultato dei loro sforzi.
 - d) Se non viene trovato un'accordo, la direzione e/o la rappresentanza del personale possono rivolgersi alla commissione paritetica, la quale propone una proposta conciliativa.
 - e) Se la rappresentanza del personale e/o la direzione rifiutano la proposta conciliativa della commissione paritetica, possono presentare il caso entro un termine di 14 giorni ad un tribunale arbitario secondo [l'art. 10.4](#). Se non viene interpellato il tribunale arbitario, entra in vigore la proposta conciliativa.

- 4 La commissione paritetica controlla definitivamente l'applicazione della decisione del tribunale arbitra-rio o la proposta conciliativa.
- 5 Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento le parti contraenti informano la commissio-ne tripartita e le offrono in quest'ambito la collaborazione con la commissione paritetica.
In casi d'applicazioni importanti la commissione paritetica informa in caso di necessità la commissione tripartita.
- 6 La composizione e il funzionamento della commissione paritetica vengono regolati tramite un accordo supplementare tra le parti contraenti.
- 7 Se la commissione paritetica constatata nella pratica che la procedura per eliminare e correggere gli abu-si ai sensi dell'art. [15.5 cpv. 3](#) e [4](#) non è sufficiente, essa propone alle parti contraenti ulteriori provve-dimenti correttivi.

Art. 16 Indennità di fine anno (13a mensilità)

Art. 16.1 Importo dell'indennità di fine anno

I dipendenti ricevono un'indennità di fine anno corrispondente all'importo di un salario mensile che, di regola, sarà pagata nel mese di dicembre. Se il rapporto di lavoro non è durato tutto l'anno, l'indennità sarà versata pro rata temporis; in tal caso contano unicamente i mesi completi.

Art. 16.2 Calcolo dell'indennità di fine anno

- 1 In deroga all'[art. 15.4](#), il salario per il calcolo dell'indennità di fine anno viene determinato come se-gue:
 - per i dipendenti con salario mensile: salario mensile normale senza supplementi quali assegni per i fi-gli, indennità per le ore di lavoro straordinario, ecc. Il salario mensile è calcolato in base alla media dei dodici salari mensili precedenti

- per i dipendenti pagati ad ore: salario normale medio, senza supplementi quali assegni per i figli, indennità per le ore di lavoro straordinario, ecc., moltiplicato per 173
- per i dipendenti retribuiti con un sistema salariale basato sul rendimento farà stato il guadagno medio conseguito durante un adeguato periodo precedente.

2 In caso di assenze, l'indennità di fine anno può essere ridotta nella misura in cui il datore di lavoro è liberato dall'obbligo di pagare tutto o parte del salario.

Art. 17 Assegni per i figli

Art. 17.1 Principio

Le aziende versano ai loro dipendenti assegni per i figli (assegni di formazione, assegni familiari) a seconda delle leggi cantonali e dei rispettivi regolamenti esecutivi applicabili di volta in volta.

Art. 17.2 Importo

L'assegno mensile per i figli ammonta a fr. 200.–, a meno che le disposizioni cantonali non prescrivano importi più elevati.

Art. 18 Malattia, infortunio e maternità

Art. 18.1 Ulteriore versamento del salario in caso di malattia o infortunio

1 Se i dipendenti sono impediti senza loro colpa, completamente o parzialmente nella prestazione lavorativa per malattia – gravidanza e parto inclusi – o in seguito ad infortunio, è loro corrisposto, entro i limiti delle seguenti disposizioni per un periodo limitato, il 100% del loro salario ai sensi dell'[art. 15.4](#). Entro 12 mesi dall'inizio del caso, tale periodo limitato di tempo corrisponde a:

	mesi
Durante il 1° anno di servizio	1
A partire dal 2° anno di servizio fino al 3° anno di servizio compiuto	2
A partire dal 4° anno di servizio fino al 9° anno di servizio compiuto	3
A partire dal 10° anno di servizio fino al 14° anno di servizio compiuto	4
A partire dal 15° anno di servizio fino al 19° anno di servizio compiuto	5
A partire dal 20° anno di servizio	6

- 2 La durata delle prestazioni vale separatamente per tutti i casi di malattia e tutti i casi di infortunio.
- 3 In caso di assenze che superano i 12 mesi per malattia o infortunio a causa della stessa malattia o dello stesso infortunio, viene nuovamente versato il salario solo dopo la piena ripresa del lavoro durante almeno 3 mesi.
- 4 Le dipendenti con una durata di servizio inferiore ai 10 mesi hanno il diritto, in caso di assenze a causa di gravidanza, parto e malattia, di ricevere il salario per complessivamente 2 mesi.

Art. 18.2 Congedo di maternità

- 1 Dopo 10 mesi di servizio, le dipendenti hanno diritto a uno speciale congedo di maternità con pieno salario conformemente all'[art. 15.4](#).
- 2 Il congedo di maternità ammonta a 16 settimane. Di comune accordo tra il datore di lavoro e la dipendente, il congedo può essere preso al più presto 2 settimane prima del parto.
- 3 In caso di proroga dell'inizio del diritto all'indennità ai sensi della Legge sull'indennità di perdita di guadagno anche il congedo di maternità sarà prorogato ai sensi di questo articolo.

- 4 Le soluzioni assicurative devono essere complessivamente equivalenti.
- 5 Si raccomanda alle aziende di concedere nell'ambito delle possibilità aziendali, su richiesta e a partire dal momento della nascita, un congedo di paternità non pagato di 4 settimane al massimo.

Art. 18.3 Ricorso a medici di fiducia

- 1 Le parti contraenti sostengono il ricorso a medici di fiducia e si impegnano affinché non risultino casi di sovrassicurazione.
- 2 Le aziende sono libere di introdurre sistemi di controllo per le assenze di malattia e infortunio.

Art. 18.4 Diversi sistemi delle aziende

- 1 Le aziende possono adempire in modi diversi i loro obblighi, secondo le disposizioni ai sensi degli art. [18.5](#), [18.6](#) o [18.7](#) in caso di malattia, rispettivamente [art. 18.8](#) o [18.9](#) in caso d'infortunio.
- 2 Si raccomanda alle aziende di scegliere una soluzione assicurativa per le prestazioni in caso di assenze per malattia, che permetta alla dipendente o al dipendente, in caso di una loro uscita dall'assicurazione collettiva, il trasferimento nell'assicurazione individuale con le stesse prestazioni. I premi dell'assicurazione individuale vanno a carico dei dipendenti.
- 3 Se l'azienda intende modificare le sue disposizioni riguardanti l'ulteriore versamento del salario ([art. 18.5](#), [18.6](#), [18.7](#)), la rappresentanza del personale deve essere consultata e i dipendenti devono essere informati sui cambiamenti.

Art. 18.5 Assicurazione per perdita di guadagno

- 1 Le aziende possono stipulare un'assicurazione per perdita di guadagno. Se ciò avvenisse, i dipendenti devono venire informati sulla possibilità di convertirla più tardi in un'assicurazione individuale.
- 2 Il dipendente o la dipendente deve essere assicurato almeno per un'indennità giornaliera pari all'80% del salario. Le prestazioni assicurative devono essere corrisposte almeno per 720 giorni nel corso di 900 giorni consecutivi. In caso di incapacità lavorativa parziale, l'indennità giornaliera di malattia deve essere corrisposta proporzionalmente, a condizione che l'impedimento al lavoro risulti perlomeno del 50%.
- 3 L'azienda versa un contributo pari al 2% del salario medio all'assicurazione per perdita di guadagno. Inoltre deve completare le prestazioni dell'assicurazione, in modo che il dipendente o la dipendente riceva il 100% del salario per il periodo previsto dall'[art. 18.1](#). Per questa prestazione supplementare, l'azienda può stipulare un'assicurazione a proprie spese.
- 4 Se la prestazione dell'assicurazione per perdita di guadagno viene ridotta, anche la prestazione supplementare della ditta sarà ridotta in uguale misura.

Art. 18.6 Pagamento diretto del salario in caso di malattia

Le aziende possono pagare direttamente il salario durante il periodo limitato ai sensi dell'[art. 18.1](#). In tal caso, i dipendenti dovranno stipulare a proprie spese un'assicurazione per perdita di guadagno a prestazione differita.

Art. 18.7 Regolamenti equivalenti in caso di malattia

Le aziende possono prevedere altre disposizioni equivalenti, come ad esempio regolamenti che prevedano unicamente contributi all'assicurazione per perdita di guadagno.

Art. 18.8 Complemento delle prestazioni INSAI in caso d'infortunio

- 1 In caso di perdita di salario, l'azienda completa le prestazioni dell'INSAI fino al 100% del salario per il periodo limitato indicato all'[art. 18.1](#). A tale scopo l'azienda può stipulare un'assicurazione a proprie spese.
- 2 Nel caso in cui la prestazione dell'INSAI venga ridotta o soppressa per infortuni professionali o non professionali, le prestazioni supplementari dell'azienda saranno ridotte o soppresse in modo analogo. La prestazione supplementare dell'azienda ha carattere sussidiario nei confronti delle prestazioni dell'INSAI, di altre assicurazioni o di terzi.

Art. 18.9 Regolamenti equivalenti in caso di infortunio

Le aziende possono mantenere in vigore altri regolamenti equivalenti.

Art. 19 Indennità per il servizio militare

Art. 19.1 Scuola reclute

- 1 Durante la scuola reclute, inclusa l'istruzione di base per i militari in ferma continuata, l'indennità per le reclute ammonta a:
 - per i celibi e per le nubili senza obblighi di assistenza 65% del salario
 - per i coniugati, per i celibi e per le nubili con obblighi di assistenza 80% del salario

- 2 In caso di un trasferimento anticipato dalla scuola reclute ad altri servizi militari, viene applicato [l'art. 19.2](#).
- 3 Dopo l'istruzione di base ai militari in ferma continuata viene applicato [l'art. 19.3](#).

Art. 19.2 Altre forme di servizio militare

Durante le altre forme di servizio militare assolte nel corso di un anno:

- | | |
|--|------------------|
| – fino a un mese | 100% del salario |
| – per periodi di servizio militare più lunghi di un mese: | |
| – ai celibi e alle nubili senza obblighi di assistenza | 50% del salario |
| – ai coniugati, ai celibi e alle nubili con obblighi di assistenza | 80% del salario |

Art. 19.3 Militari in ferma continuata e servizio civile

Dopo l'istruzione di base per i militari in ferma continuata oppure dopo la parte del servizio civile che corrisponde alla durata della scuola reclute, viene indennizzato l'80% del salario.

Art. 19.4 Forme di servizio militare di maggiore durata

Le aziende possono far dipendere la concessione dell'indennità per i servizi militari che superano la durata di un mese nel corso di un anno, dall'impegno della dipendente o del dipendente di continuare il rapporto di lavoro per almeno 6 mesi dopo il servizio militare.

Art. 19.5 Indennità per perdita di guadagno

Le indennità legali per perdita di guadagno sono comprese nelle suddette quote. L'indennità per perdita di guadagno viene corrisposta nel caso in cui ecceda rispetto alle quote fissate agli [art. 19.1](#) e [19.2](#).

Art. 19.6 Campo d'applicazione

- 1 Le presenti disposizioni sono applicabili a qualsiasi servizio nell'esercito (incluso il servizio Donne nell'esercito), protezione civile e servizio civile, per il quale venga pagata un'indennità per perdita di guadagno (IPG) e che non sia esplicitamente qualificato come servizio volontario.
- 2 Le presenti disposizioni valgono per il servizio in tempo di pace. In caso di servizio attivo restano riservati altri accordi da stabilire.

Art. 20 Pagamento del salario in caso di altre assenze

- 1 Ai dipendenti assoggettati alla Convenzione vengono indennizzate le seguenti assenze:

	durata
a) in caso di matrimonio	2 giorni
b) in caso di matrimonio di una figlia o un figlio per la partecipazione alla cerimonia nuziale	1 giorno
c) in caso di nascita di una figlia o di un figlio	1 giorno
d) in caso di decesso del coniuge, di una figlia o un figlio o dei genitori	fino a 3 giorni
in caso di decesso dei nonni, dei suoceri, della nuora, del genero, di una sorella o di un fratello, se queste persone vivevano nell'economia domestica della dipendente o del dipendente	fino a 3 giorni
in caso contrario	fino a 1 giorno
e) per visita a scuola della propria figlia o del proprio figlio da parte dei genitori monoparentali con custodia parentale	1/2 giornata all'anno
f) in caso di reclutamento	fino a 3 giorni
g) in caso di costituzione o di trasloco della propria economia domestica, a condizione che non siano connessi con un cambiamento del datore di lavoro	1 giorno
h) per la cura di membri malati della famiglia che vivono nell'economia domestica, quando la cura non possa essere organizzata altrimenti	fino a 3 giorni

- 2 Per le suddette assenze, ritenuto che la dipendente o il dipendente subisca una perdita di salario, verranno retribuite le ore di lavoro effettivamente perse. Se un giorno d'assenza a norma delle lett. [a\)](#) e [c\)](#) cade comunque in un giorno non lavorativo o durante le vacanze potrà essere recuperato in seguito.

Art. 21 Esercizio di cariche pubbliche e attività di esperti

- 1 Si raccomanda alle aziende di facilitare ai dipendenti l'esercizio di cariche pubbliche. Nel caso concreto l'ammontare del tempo a disposizione viene stabilito tra il datore di lavoro e il dipendente.
- 2 La dipendente o il dipendente che ricopre una carica pubblica deve accordarsi individualmente con l'azienda per il pagamento del salario.
- 3 Le esperte e gli esperti che su mandato di un Cantone o di un'associazione professionale collaborano alle procedure di qualificazione per le professioni dell'industria metalmeccanica ed elettrica o ad esami delle organizzazioni paritetiche conformemente all'[art. 53](#) dispongono per questo compito di un congedo pagato sino a 7 giorni l'anno. Inoltre, hanno diritto sino a 3 giorni di congedo di formazione pagato l'anno se seguono corsi per esperti organizzati dalla Confederazione, dai Cantoni o da un'organizzazione paritetica d'esame.

Art. 22 Perfezionamento professionale

- 1 Il perfezionamento professionale come mezzo per consolidare la competitività sul mercato del lavoro rientra nell'interesse e nella responsabilità sia dei datori di lavoro che dei dipendenti. Per questo motivo il perfezionamento professionale deve essere promosso all'interno dell'azienda.
La promozione del perfezionamento professionale deve avvenire indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla nazionalità e dalla funzione.

- 2 Le aziende possono prendere tra l'altro i seguenti provvedimenti per la promozione del perfezionamento professionale:
 - discussioni annuali di sostegno e consulenza sulle possibilità di carriera per definire assieme il perfezionamento professionale individuale
 - programmi di perfezionamento professionale ed offerte interne di corsi
 - partecipazione a istituzioni di perfezionamento professionale esterne
 - congedi per i dipendenti che desiderano seguire una formazione
 - assunzione parziale o totale delle spese dei corsi
 - promozione del reinserimento.
- 3 Ai dipendenti si richiede di sviluppare le loro qualifiche professionali e personali anche di propria iniziativa.
- 4 La direzione informa periodicamente la rappresentanza del personale sulle attività di perfezionamento professionale dell'azienda progettate e realizzate.
- 5 I datori di lavoro e i dipendenti sono invitati ad utilizzare le possibilità di studio offerte dalle istituzioni paritetiche di formazione e dalle parti contraenti.

Art. 23 Congedo e assunzione delle spese per il perfezionamento professionale

- 1 I dipendenti hanno diritto a un congedo pagato per il perfezionamento professionale interno o esterno all'azienda, se:
 - a) il perfezionamento riguarda il settore specializzato attuale o futuro, l'apprendimento di lingue utili per il lavoro, la tecnica di lavoro personale e la prestazione lavorativa o serve al miglioramento della competenza di negoziare ed agire e alle competenze sociali.

- b) il perfezionamento serve a preparare la dipendente o il dipendente a nuove attività in seno all'azienda.
 - c) il perfezionamento serve a preparare la dipendente o il dipendente ad una nuova attività all'esterno dell'azienda in caso che la funzione svolta fino ad ora dovesse essere soppressa e non ci fosse la possibilità di offrire in seno all'azienda una funzione equivalente.
 - d) la dipendente o il dipendente sia disposta/disposto da parte sua a fornire un contributo, quale tempo libero, vacanze o altre prestazioni.
 - e) il perfezionamento sia utile al datore di lavoro.
- 2 Se il perfezionamento si svolge esclusivamente durante il tempo libero, può essere richiesto un contributo alle spese.
 - 3 Si raccomanda alle aziende di mettere a disposizione per ogni posto a tempo pieno almeno 3 giorni per anno, o un importo finanziario corrispondente, per il perfezionamento professionale.
 - 4 Il numero dei giorni per il perfezionamento professionale e/o i mezzi finanziari messi a disposizione vengono discussi e disciplinati annualmente nelle aziende tra direzione e rappresentanze del personale.
 - 5 La direzione e la rappresentanza del personale nominano una commissione paritetica, che decide in caso di controversia sulla ripartizione dei giorni complessivamente a disposizione per il perfezionamento professionale oppure sulla ripartizione dei mezzi finanziari.
 - 6 La direzione e la rappresentanza del personale informano i dipendenti sulle possibilità di perfezionamento professionale.
 - 7 Si raccomanda di concludere un accordo scritto tra il datore di lavoro e la dipendente o il dipendente in caso di un perfezionamento professionale ampio, inserendovi la regolamentazione dei contributi concreti e individuali che rendano possibile il perfezionamento professionale.

Art. 24 Congedo per le attività delle associazioni

- 1 I dipendenti hanno diritto a un congedo pagato per le attività delle commissioni o organi delle parti contraenti, se:
 - a) si svolge una manifestazione statutaria dell'associazione per il settore, ad esempio una commissione industriale, una conferenza settoriale, ecc.
 - b) la dipendente o il dipendente è membro eletto della relativa commissione o dell'organo dell'associazione.
 - c) il datore di lavoro viene informato tempestivamente.
 - d) l'associazione non copre la perdita di salario o non versa un'indennità giornaliera equivalente.
- 2 Il diritto ammonta al massimo a 3 giorni l'anno e non può essere trasferito a un sostituto o a una sostituta o agli anni successivi.
- 3 Un ulteriore congedo per funzioni direttive nell'ambito dell'associazione può essere disciplinato nelle aziende.

Art. 25 Promozione delle donne

- 1 Nelle aziende deve essere promossa l'evoluzione professionale delle donne.
- 2 Si raccomanda alle aziende di osservare le indicazioni comuni delle parti contraenti e in particolare:
 - di facilitare alle donne l'accesso alle formazioni professionali di base dell'industria metalmeccanica ed elettrica
 - di promuovere il perfezionamento professionale delle donne
 - di facilitare le possibilità di carriera delle donne
 - di facilitare e promuovere il reinserimento professionale delle donne nella professione precedente o in una nuova, tramite dei modelli di orario lavorativo adeguati e strutture particolari ad esempio asili nido, pasti di mezzogiorno nelle mense, locali di soggiorno ecc.

- 3 A tale scopo occorre in particolare offrire consulenza sulle possibilità di carriera e promuovere il perfezionamento professionale individuale.

Art. 26 Considerazione degli obblighi familiari

- 1 Nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e dell'orario lavorativo si raccomanda alle aziende, a seconda delle possibilità interne, di tenere particolarmente conto delle necessità dei dipendenti con obblighi familiari.
- 2 Alle aziende si raccomanda di accordare ai dipendenti su loro richiesta e a seconda delle possibilità interne, un congedo per genitori non pagato.
- 3 In seno all'azienda occorre regolare in maniera individuale tra l'azienda e la dipendente o il dipendente in questione, l'inizio e la fine del congedo, le questioni assicurative e l'attività al momento del rientro nell'azienda.

Art. 27 Tutela della salute e sicurezza del lavoro

- 1 I datori di lavoro e i dipendenti collaborano allo scopo di imporre tutti i provvedimenti necessari per tutelare la salute e prevenire infortuni e malattie professionali nell'azienda.
- 2 I dipendenti rispettivamente le loro rappresentanze del personale devono essere informati e consultati in merito a questioni sulla prevenzione sanitaria, come pure in merito a problemi e rischi relativi a nuovi prodotti e nuove tecniche che li riguardano.
- 3 Nell'allestimento del posto di lavoro occorre osservare con particolare attenzione le esigenze concernenti la tutela della salute e la sicurezza del lavoro.

Art. 28 Protezione della personalità

- 1 L'integrità personale dei dipendenti deve essere protetta. Ogni affronto alla dignità attraverso comportamenti, azioni, parole e immagini deve essere combattuto e rimosso. La direzione, i quadri e la rappresentanza del personale si impegnano assieme, per mezzo di una comunicazione aperta, a creare nell'azienda un clima di rispetto personale e di fiducia, in modo da impedire abusi, soprusi, molestie sessuali e mobbing.
- 2 Occorre sostenere l'integrazione dei dipendenti stranieri promuovendo in particolare le loro conoscenze linguistiche ed impedire un ambiente ostile agli stranieri.

Art. 29 Sistemi d'informazione del personale e di sorveglianza

- 1 Le rappresentanze del personale hanno diritto ad un'informazione tempestiva sui sistemi di registrazione e di elaborazione elettronica dei dati personali e sulla regolamentazione del diritto d'accesso ai dati.
- 2 Non possono essere installati sistemi di sorveglianza e di controllo che servano unicamente a sorvegliare il comportamento dei dipendenti sul posto di lavoro.
- 3 Se simili sistemi vengono installati per altri motivi, devono essere elaborati ed allestiti in modo tale da non limitare eccessivamente l'integrità personale e la libertà di movimento dei dipendenti.

Art. 30 L'azienda nello Stato e nella società

- 1 I datori di lavoro e i dipendenti sono coscienti del fatto che un'azienda può avere successo in un'economia sociale di mercato solo se assume le proprie responsabilità nei confronti dei collaboratori e delle collaboratrici, della società e dell'ambiente in Svizzera e all'estero.

- 2 La direzione e la rappresentanza del personale discutono assieme su come mettere in pratica i compiti di responsabilità verso l'interno e verso l'esterno.
- 3 Grazie alla loro cultura aziendale, le aziende forniscono il loro contributo ad una società in cui i datori di lavoro e i dipendenti dispongono di possibilità ottimali di sviluppo e cooperazione.

Art. 31 Previdenza a favore del personale

Si raccomanda alle istituzioni di previdenza:

- di prevedere nei loro regolamenti la possibilità di pensionamento flessibile e di esaminare con i partner sociali delle aziende l'introduzione di modelli di lavoro a tempo parziale e di modelli analoghi per i dipendenti di una certa età.
- di tener conto nei loro regolamenti dei bisogni speciali dei dipendenti con orario di lavoro ridotto, in particolar modo per mezzo di una valutazione adeguata della deduzione di coordinazione.

Art. 32 Salario durante le vacanze

Per le vacanze che cadono nel periodo di lavoro ad orario ridotto viene corrisposto l'intero salario.

Art. 33 Contributo dell'azienda in caso di assenze retribuite

Art. 33.1 Principio

- ¹ Per le assenze a causa di malattia, infortunio, servizio militare, giorni festivi, altri giorni liberi pagati e altre assenze pagate, l'azienda versa un contributo in aggiunta al salario ridotto ai dipendenti che, se lavorassero, percepirebbero l'indennità per lavoro ad orario ridotto.
- ² L'azienda versa un contributo per la perdita di lavoro non computata prima e dopo le vacanze della ditta o i giorni festivi, dove l'assicurazione disoccupazione non versi alcuna prestazione.
- ³ In caso di disdetta durante un periodo di lavoro ad orario ridotto prolungato, il contributo dell'azienda verrà versato dal momento in cui cessassero le prestazioni dell'assicurazione disoccupazione. Sono escluse le disdette da parte del datore di lavoro per motivi disciplinari.

Art. 33.2 Importo

- ¹ Il contributo dell'azienda corrisponde, fatta riserva delle seguenti disposizioni, all'indennità per lavoro ridotto persa.
- ² Il contributo dell'azienda si riduce fino a concorrenza delle prestazioni assicurative o dei redditi sostitutivi mediante i quali viene o dovrebbe venire coperta totalmente o in parte la perdita di salario (riduzione delle prestazioni assicurative).

³ Nei giorni in cui viene versata l'indennità giornaliera per malattia, il contributo intero o parziale dell'azienda può essere sostituito parzialmente o interamente, se l'assicurazione è stata mantenuta sulla base del salario non ridotto con un'inalterata partecipazione al premio, a condizione che ciò non conduca ad una sovrassicurazione ai sensi delle disposizioni legali.

Art. 33.3 Durata

Il contributo dell'azienda termina quando il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere il salario per motivi diversi da quelli attinenti al periodo di lavoro ad orario ridotto, ad esempio in caso di congedi non pagati, malattia o infortunio di lunga durata, ecc.

Art. 33.4 Riduzioni

Nel caso in cui esistesse unicamente un diritto parziale al salario, come durante il servizio militare, il contributo dell'azienda viene ridotto proporzionalmente nella stessa misura.

Art. 33.5 Frontaliere e frontalieri

Per le frontaliere e i frontalieri che, in caso di lavoro ad orario ridotto, percepiscono un'indennità di disoccupazione da un'assicurazione estera, il contributo dell'azienda non sarà superiore a quello corrisposto qualora fossero stati assicurati presso un'assicurazione svizzera.

Art. 34 Esclusione del contributo dell'azienda

¹ Se per altre ragioni non sussiste un diritto ad una indennità per lavoro ridotto, come ad esempio in caso di perdita di tempo lavorativo troppa esigua, ecc., oppure se questa viene ridotta a causa della dipendente o del dipendente, l'azienda non verserà alcuna prestazione di compensazione.

- 2 I dipendenti hanno comunque diritto ad un contributo dell'azienda, se durante un periodo di lavoro a tempo ridotto la perdita di tempo lavorativo cade solo provvisoriamente al di sotto dei limiti prescritti dalla legge.

Art. 35 Calcolo dell'indennità di fine d'anno in caso di lavoro ad orario ridotto

- 1 L'indennità di fine d'anno viene determinata sulla base del salario mensile percepito durante i 12 mesi precedenti, senza computare le altre indennità come assegni per i figli, indennità per le ore di lavoro straordinario, ecc. e senza le indennità in caso di lavoro a tempo ridotto.
- 2 Per i dipendenti retribuiti ad ore occorre modificare il fattore di conversione 173 di conseguenza, al fine di determinare il salario mensile.

Art. 36 Scopi della partecipazione

- 1 La partecipazione dei dipendenti nell'azienda mira a raggiungere i seguenti obiettivi:
 - lo sviluppo personale dei dipendenti e la soddisfazione sul posto di lavoro
 - il consolidamento dei diritti di collaborazione e di corresponsabilità dei dipendenti
 - il promovimento di un clima di lavoro sano
 - l'incremento dell'interesse al lavoro e alla produttività dell'azienda.
- 2 Le parti contraenti si impegnano a favorire la partecipazione dei dipendenti nelle aziende
 - nell'ambito di lavoro personale
 - mediante le rappresentanze del personale
 - mediante le commissioni costituite per compiti speciali.

Art. 37 Partecipazione nell'ambito di lavoro personale

- 1 Le parti contraenti partono dal presupposto che gli scopi della partecipazione vanno innanzitutto perseguiti nell'ambito di lavoro personale. Ritengono che dipendenti informati, interessati e che partecipano ai processi innovativi dell'azienda siano in grado di utilizzare le loro conoscenze e capacità nel migliore dei modi e che in questa maniera sia possibile aumentare la capacità d'innovazione dell'azienda.
- 2 Esse sono persuase del fatto che per conseguire tale scopo occorra applicare metodi di gestione che conferiscano ai dipendenti compiti precisi con competenze e responsabilità corrispondenti. Tale attribuzione deve avvenire in modo da sfruttare appieno conoscenze e capacità dei dipendenti e da favorire il loro inserimento nella preparazione delle decisioni e nel processo decisionale. Attraverso discussioni fra i collaboratori e le collaboratrici, i dipendenti devono essere informati e motivati. Ciò può avvenire a livello individuale o a gruppi.

- 3 Le parti contraenti sono coscienti del fatto che il ricorso a tali principi direttivi dev'essere basato sulla persuasione e sui costanti sforzi personali di tutti gli interessati, e che pertanto non possono essere emanati e imposti regolamenti generali. Le parti contraenti si impegnano ad appoggiare tutte le misure adottate a tale scopo.

Art. 38 Rappresentanze del personale

Art. 38.1 Costituzione di rappresentanze del personale

- 1 Le parti contraenti e le direzioni sostengono e promuovono la costituzione di rappresentanze del personale.
- 2 Se in un'azienda o in un centro aziendale non esiste alcuna rappresentanza del personale, un decimo dei dipendenti con diritto di voto può richiedere una votazione per l'ambito di rappresentanza previsto. Quando risulti che la maggioranza dei dipendenti desidera una rappresentanza, la direzione e i dipendenti organizzano un'elezione.
- 3 Dove esistano una o più rappresentanze del personale, possono venire costituite altre rappresentanze alle seguenti condizioni:
 - Il nuovo ambito di rappresentanza deve conglobare almeno un terzo di tutti gli aventi diritto di voto nell'azienda o nel centro aziendale; con l'accordo della direzione il quorum può essere inferiore.
 - La richiesta deve essere posta da un decimo dei dipendenti aventi diritto di voto nel nuovo ambito di rappresentanza e deve essere accettata in votazione dalla maggioranza degli aventi diritto di voto.
 - Il nuovo ambito di rappresentanza deve essere conforme alle esigenze dell'azienda e non deve essere definito unicamente dalle qualità personali dei dipendenti.

- 4 Dopo la costituzione di una nuova rappresentanza del personale, quest'ultima elabora con la direzione statuti conformi alle seguenti disposizioni.

Art. 38.2 Modifica degli ambiti di rappresentanza

Se sorge l'esigenza di modificare l'ambito di rappresentanza di una rappresentanza del personale, si applicano le seguenti disposizioni:

- La rappresentanza del personale competente per il nuovo ambito deve presentare una richiesta alla direzione; questa deve invitare altre rappresentanze coinvolte ad esprimere un parere prima della votazione e, se necessario, essa deve agire in qualità di mediatore.
- La modifica deve essere conforme alle esigenze dell'azienda e non deve avvenire unicamente sulla base delle qualità personali dei dipendenti.
- La modifica deve essere accettata in votazione dalla maggioranza dei dipendenti coinvolti.

Art. 38.3 Elezione delle rappresentanti e dei rappresentanti del personale

- 1 Hanno diritto di voto e sono eleggibili tutti i dipendenti del rispettivo ambito di rappresentanza assoggettati alla Convenzione. Anche gli apprendisti e le apprendiste sono eleggibili.
- 2 L'anzianità di servizio fino a 12 mesi può costituire una condizione restrittiva dell'eleggibilità.
- 3 Deve essere garantita un'adeguata rappresentanza dei diversi reparti aziendali, se necessario mediante la creazione di circoscrizioni elettorali.
- 4 Se non risulta eletto alcun membro di una delle parti contraenti, la candidata organizzata o il candidato organizzato con il maggior numero di voti può pretendere un seggio in seno alla rappresentanza, se nel rispettivo ambito di rappresentanza il grado d'organizzazione raggiunge almeno il 20%.

- 5 Se sono stati eletti dei membri organizzati, tutti membri della stessa associazione, l'azienda può designare il membro di un'altra associazione che abbia raggiunto il maggior numero di voti e il cui gruppo risulti sufficientemente rappresentativo nello specifico ambito di rappresentanza.
- 6 Ulteriori disposizioni relative alla procedura d'elezione sono oggetto di accordi interni fra la direzione e i dipendenti.

Art. 38.4 Posizione dei membri delle rappresentanze del personale

- 1 I membri delle rappresentanze del personale adempiono una funzione importante per l'azienda e godono di una posizione di fiducia particolare.
- 2 Direzione e quadri riconoscono l'importanza dell'attività della rappresentanza del personale per la cooperazione sociale ed evitano di svantaggiare i membri per quel che concerne le loro qualifiche e la fissazione del loro salario.
- 3 Direzione e quadri promuovono il perfezionamento professionale dei membri delle rappresentanze del personale e accordano loro in caso di bisogno un appoggio particolare nell'introduzione in una nuova attività alla fine del mandato.

Art. 38.5 Protezione dei membri della rappresentanza del personale e del consiglio di fondazione

- 1 I membri delle rappresentanze del personale e i membri dei consigli di fondazione degli istituti aziendali di previdenza per il personale non possono essere né licenziati né altrimenti svantaggiati (riguardo al salario, lo sviluppo professionale ecc.) in ragione della loro normale attività in qualità di rappresentanti.

- 2 Qualora un'azienda preveda il licenziamento di un membro di una rappresentanza del personale o del consiglio di fondazione dell'istituto aziendale di previdenza, la direzione è tenuta a dargli comunicazione scritta motivata prima del licenziamento. Licenziamenti per motivi gravi non necessitano una precedente notifica.
- 3 Il membro della rappresentanza del personale o del consiglio di fondazione coinvolto ai sensi del [cpv. 2](#) può pretendere entro 5 giorni lavorativi che la direzione e la rappresentanza del personale discutano il licenziamento prospettato. L'incontro deve avvenire entro il termine utile di 3 giorni lavorativi. Su richiesta di una delle parti, è possibile ricorrere in seguito all'ASM e alle associazioni dei dipendenti designate dal dipendente coinvolto per chiarire e mediare.
- 4 La procedura non deve durare più di un mese; un eventuale licenziamento può avvenire al più presto dopo un mese, salvo che la dipendente o il dipendente in questione non abbia accettato il previsto licenziamento senza opporsi. Questo termine comincia a decorrere soltanto 5 giorni lavorativi dopo il preavviso (vedi [cpv. 3](#)).
- 5 In caso di ristrutturazioni soltanto le rappresentanti e i rappresentanti del personale godono di una protezione supplementare, poiché possono essere licenziati al più presto dopo 4 mesi; ad eccezione del caso in cui la dipendente o il dipendente in questione non abbia accettato il previsto licenziamento senza opporsi.

Se la direzione intende licenziare un membro della rappresentanza del personale nell'ambito di una ristrutturazione, deve inoltre informare la rappresentanza del personale e fare appello per esame e mediazione all'ASM e all'associazione dei dipendenti designata dalla persona coinvolta, a meno che quest'ultima non rinunci a una tale procedura.
- 6 In caso di licenziamento controverso decide il tribunale ordinario.

Art. 38.6 Esercizio del mandato

- 1 La direzione e i superiori sostengono i membri della rappresentanza del personale nella loro attività. La direzione informa i diretti superiori sui diritti e doveri dei membri della rappresentanza del personale, sui loro compiti e sulla durata del tempo di lavoro necessario per svolgerli. Si raccomanda alle aziende di definire questi punti in forma scritta.
- 2 I membri delle rappresentanze del personale possono esercitare la loro attività durante l'orario di lavoro nella misura in cui ciò sia necessario per il disbrigo regolare dei loro compiti. Il tempo investito per queste attività viene considerato alla stregua di tempo lavorativo. Laddove la mole degli impegni lo esiga, possono essere concordati per singoli membri dei congedi regolari o se necessario un'impiego a tempo parziale. La questione di un'indennità viene regolata in seno all'azienda.
- 3 Nell'esercizio delle loro attività, i membri della rappresentanza del personale tengono conto delle necessità dell'azienda. Per il disbrigo di affari urgenti sono autorizzati ad abbandonare il posto di lavoro, dopo essersi congedati dal proprio superiore.
- 4 La direzione sostiene la rappresentanza del personale nell'esercizio della sua attività e mette a sua disposizione nella misura del necessario locali e materiale. Tutte le spese per adempiere al mandato possono essere addebitate, se necessario, ad un centro di costo separato.
- 5 La direzione facilita alla rappresentanza del personale la trasmissione di informazioni ai dipendenti.
- 6 I membri della rappresentanza del personale sono tenuti a mantenere il segreto nei confronti di terzi sulle informazioni concernenti gli affari dell'azienda di cui sono venuti a conoscenza in ragione della loro funzione, nella misura in cui questi non siano incaricati di difendere gli interessi dei dipendenti. Essi hanno perciò il diritto di discutere queste faccende con i rappresentanti delle parti contraenti, i quali devono garantire la discrezione.

Il datore di lavoro e i membri della rappresentanza del personale sono a tal proposito tenuti a mantenere il segreto nei confronti di tutti:

- a) sugli affari per i quali ciò sia espressamente preteso dal datore di lavoro o dalla rappresentanza del personale in ragione di legittimi interessi; occorre tuttavia tener conto in modo appropriato dei diritti di partecipazione della rappresentanza del personale;
 - b) sugli affari personali dei singoli dipendenti.
- 7 La direzione e la rappresentanza del personale si accordano per ogni genere di informazione all'opinione pubblica relativa alle loro delibere.

Art. 38.7 Congedi per la formazione delle rappresentanze e dei rappresentanti del personale

- 1 I membri delle rappresentanze del personale ricevono ciascuno un congedo di 5 giorni l'anno, che vale come tempo di lavoro, per la formazione necessaria allo svolgimento della loro attività. In casi particolari, specialmente per i nuovi membri, i giorni di formazione possono essere riportati su un'altro anno oppure possono essere concordati giorni supplementari.
- 2 La ripartizione e l'assegnazione di questi congedi di formazione fra i membri delle rappresentanze del personale o i loro sostituti è di competenza della rappresentanza del personale.
- 3 Le rappresentanze e i rappresentanti del personale nei consigli di fondazione degli istituti di previdenza per il personale aziendale hanno diritto allo stesso numero di giorni di formazione.
- 4 La partecipazione ai corsi o alle manifestazioni per le quali viene richiesto il congedo di formazione, deve essere annunciata preventivamente al datore di lavoro, indicandone l'organizzatore. Occorre tenere in debito conto la mole di lavoro all'interno dell'azienda.

Art. 38.8 Ambito di compiti generali

- 1 La rappresentanza del personale riceve ed esamina le richieste dei dipendenti e le sostiene presso la direzione, se ne ritiene opportuno un ulteriore esame e se queste non devono essere trattate per via di servizio. La notifica di richieste o lamentele per via di servizio può essere appoggiato dalla rappresentanza del personale o da un suo membro.
- 2 La rappresentanza del personale tratta tutte le questioni che le vengono sottoposte dalla direzione e prende posizione al riguardo.
- 3 La rappresentanza del personale riceve dalla direzione e raccoglie dai dipendenti le informazioni necessarie per lo svolgimento della sua attività.
- 4 La direzione e la rappresentanza del personale si adoperano per creare un clima aziendale favorevole.

Art. 38.9 Collaborazione fra la rappresentanza del personale e i dipendenti

- 1 Per formarsi un'opinione, la rappresentanza del personale ricorre ai contatti necessari con i dipendenti che rappresenta.
- 2 Essa li informa periodicamente sulla sua attività e trasmette loro le informazioni che riceve dalla direzione, sempre che a queste non venga esplicitamente conferito un carattere confidenziale. In caso di questioni importanti che richiedono un'informazione completa e che non tollerano una dilazione, possono essere convocate, previo accordo fra la direzione e la rappresentanza del personale, assemblee aziendali durante l'orario di lavoro. La direzione può far valere in tali occasioni il suo punto di vista. All'occasione le rispettive parti contraenti possono partecipare in qualità di consulenti. In questi casi l'azienda si assume il pagamento del salario.

- 3 Se la rappresentanza del personale ritiene necessario indire una votazione, essa deve informarne preventivamente la direzione. Se la rappresentanza del personale lo desidera, la direzione partecipa all'organizzazione e allo svolgimento della votazione.

Art. 38.10 Collaborazione fra la rappresentanza del personale e la direzione

- 1 La direzione è interlocutrice della rappresentanza del personale. La direzione sostiene la rappresentanza del personale nell'esercizio delle sue funzioni e dei suoi doveri.
- 2 La direzione informa periodicamente la rappresentanza del personale sull'andamento dell'impresa. La rappresentanza del personale deve essere informata tempestivamente in merito alle decisioni importanti che la concernono, segnatamente su quelle relative a cambiamenti strutturali di tipo economico o tecnico.
- 3 Il verbale delle sedute comuni va firmato da ambedue le parti e deve essere convenientemente reso noto ai dipendenti. Le riunioni comuni si svolgono durante l'orario di lavoro. L'azienda si assume il pagamento del salario.
- 4 Dove ciò sembri opportuno, le diverse rappresentanze del personale possono essere invitate di comune intesa ad una seduta generale con la direzione.

Art. 38.11 Diritti di partecipazione

I diritti di partecipazione si basano sui seguenti 4 livelli:

- a) **Informazione** significa che la direzione orienta la rappresentanza del personale sugli affari concernenti l'azienda e le offre la possibilità di uno scambio di vedute.

- b) **Consultazione** significa che determinate questioni riguardanti l'azienda devono essere esaminate dalla direzione con la rappresentanza del personale, prima di qualsiasi decisione. La direzione comunica alla rappresentanza del personale la decisione presa e, se diverge dal parere della rappresentanza, la decisione va motivata.
- c) **Codecisione** significa che determinate questioni riguardanti l'azienda possono essere decise unicamente con il consenso della rappresentanza del personale e della direzione. La codecisione implica una previa informazione sufficiente e la negoziazione del problema tra la direzione e la rappresentanza del personale.
- d) **Autogestione** significa che singoli compiti possono essere affidati alla rappresentanza del personale, che li eseguirà in modo autonomo. Le direttive elaborate da direzione e rappresentanza del personale sono vincolanti.

Art. 38.12 Settori di partecipazione

- 1 Il campo d'applicazione dei diritti di partecipazione deve essere stabilito di comune accordo da direzione e rappresentanza del personale in un'accordo scritto. Gli accordi aziendali corrispondenti sono validi per 5 anni al massimo, nella misura in cui le parti non convengano altrimenti.
- 2 Al livello dell'informazione vanno posti tutti gli affari dei quali la rappresentanza del personale deve venire a conoscenza per il disbrigo regolare dei suoi compiti, in particolare:
 - andamento attuale degli affari, sviluppo attuale e situazione economica dell'azienda ([art. 38.10 cpv. 2](#))
 - attuale struttura organizzativa, numero dei dipendenti, genere di rapporti di lavoro, sviluppo dell'occupazione
 - decisioni che possono portare a dei cambiamenti importanti riguardo l'organizzazione del lavoro o i contratti di lavoro

- sviluppi importanti che concernono i dipendenti in relazione all'evoluzione tecnica e organizzativa delle strutture ([art. 8.10 cpv. 3](#))
 - licenziamenti a causa di problemi economici e strutturali ([art. 44 cpv. 1](#))
 - trasferimento di azienda ([art. 42 cpv. 1](#))
 - attività di perfezionamento professionale ([art. 22 cpv. 4](#))
 - altri affari, sulla base di accordi aziendali.
- 3 Almeno al livello della consultazione vanno posti i seguenti settori:
- regolamento del lavoro a turni ([art. 12.4 cpv. 3](#))
 - determinazione dei giorni festivi ([art. 14 cpv. 1](#))
 - tutela della salute e sicurezza del lavoro ([art. 27](#))
 - inserimento dell'azienda nello Stato e nella società ([art. 30 cpv. 2](#))
 - provvedimenti in seguito a trasferimenti d'azienda ([art. 42 cpv. 2](#))
 - licenziamenti di un numero importante di dipendenti ([art. 46 cpv. 2](#))
 - suddivisione dell'orario di lavoro
 - fissazione delle pause
 - compensazione (determinazione dei giorni liberi)
 - introduzione di lavoro ad orario ridotto
 - regolamento generale delle vacanze e dei congedi
 - sistemi di salario basato sul rendimento
 - sistema di valutazione del posto di lavoro
 - sistema di valutazione personale
 - rispetto della parità salariale tra donna e uomo
 - promozione della parità di trattamento
 - protezione della personalità
 - assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

- 4 Si raccomanda di porre i seguenti settori di partecipazione almeno al livello della consultazione:
 - pianificazione delle ore straordinarie a lungo termine
 - prassi per l'esame delle proposte
 - istituzioni di previdenza a favore del personale
 - protezione dei dati
 - sistema di partecipazione agli utili
 - ristorante del personale
 - giornale aziendale
 - ecologia e politica ambientale dell'azienda
 - sistemi d'informazione e di sorveglianza del personale ([art. 29](#)).
- 5 Al livello della codecisione vanno posti i seguenti settori:
 - applicazione dell'orario annuale normale di lavoro ([art. 12.3 cpv. 1](#))
 - congedi per il perfezionamento professionale ([art. 23 cpv. 4](#))
 - adeguamento all'orario di lavoro ai sensi dell'[art. 56](#)
 - deroghe alle condizioni contrattuali di lavoro ai sensi dell'[art. 57](#)
 - altri affari per i quali, secondo un'accordo aziendale, una decisione non può essere presa se non con il consenso sia della rappresentanza del personale che della direzione.
- 6 I seguenti settori di partecipazione si prestano al livello dell'autogestione:
 - organizzazione e attività della rappresentanza del personale
 - questioni concernenti il tempo libero.

- 7 I settori di collaborazione seguenti sottostanno alla procedura arbitrale:
- conseguenze del licenziamento di un gran numero di dipendenti
 - lavoro ad orario ridotto
 - sistemi di salario basato sul rendimento
 - sistemi di valutazione del posto di lavoro
 - sistemi di valutazione personale.

Art. 38.13 Divergenze d'opinione relative a problemi di partecipazione

- 1 La determinazione di settori e diritti di partecipazione ai sensi dell'[art. 38.12](#) e la loro applicazione concreta all'interno dell'azienda non soggiacciono alla procedura applicabile in caso di divergenze d'opinione giusta l'[art. 10](#).
- 2 Le disposizioni della presente Convenzione sono imperative per quanto attiene all'elaborazione di statuti, regolamenti riguardanti le elezioni, programmi di partecipazione e altre regolamentazioni. Accordi che superino la portata delle presenti norme non sono soggetti alla procedura in caso di divergenze d'opinione ai sensi dell'[art. 10](#).

Art. 38.14 Contatti sovraziendali delle rappresentanze del personale

- 1 Dove ciò risulti opportuno, si consiglia alle aziende di consentire alle loro rappresentanze del personale di intrattenere contatti informativi con altre rappresentanze del personale all'interno di un gruppo di aziende in Svizzera.
- 2 Se, all'interno di un gruppo di aziende internazionale, esiste un consiglio aziendale europeo rispettivamente una procedura d'informazione e di consultazione corrispondente, si raccomanda alle aziende di permettere alle rappresentanze del personale svizzere di prenderne parte.

Art. 39 Commissioni incaricate di mansioni speciali

- 1 L'esame di particolari problemi concernenti direttamente i dipendenti e attinenti al rapporto di lavoro può essere delegato, previo accordo fra direzione e rappresentanza del personale, a commissioni speciali (ad esempio commissione per la sicurezza del lavoro, per il ristorante del personale, per la prassi dell'esame delle proposte, per la protezione dell'ambiente a livello aziendale, per questioni inerenti ad innovazioni, ecc.).
- 2 La rappresentanza del personale può designare in modo autonomo, nei limiti prestabiliti, la composizione personale della delegazione dei dipendenti. In particolare può assumere nella commissione dipendenti particolarmente adatti.
- 3 Si stabilirà di caso in caso in che misura tali commissioni siano autorizzate ad esplicare funzioni decisionali o di semplice consulenza e se abbiano un carattere permanente oppure transitorio.

Art. 40 Principi

- 1 Le parti contraenti considerano come una preoccupazione fondamentale il mantenimento e la creazione di posti di lavoro in Svizzera. Sono coscienti del fatto che questo obiettivo non può essere realizzato se non con l'intervento delle aziende che sono innovatrici e globalmente competitive, e che i mutamenti tecnici ed economici esigono un rinnovamento permanente dei posti di lavoro.
- 2 Le parti contraenti concordano che le aziende, a salvaguardia della loro competitività, devono ricorrere a tutte le possibilità disponibili per il mantenimento e il rinnovamento dei posti di lavoro.
- 3 Le parti contraenti sono coscienti del fatto che l'evoluzione tecnica ed economica, o i cambiamenti sul mercato, possono rendere necessari trasferimenti d'aziende, licenziamenti e/o chiusure di aziende.
- 4 Le parti contraenti concordano che qualora le aziende dovessero procedere a licenziamenti per ragioni economiche, occorrerà evitare e attenuare mediante misure adeguate, quanto più possibile, conseguenze gravose per i dipendenti sia sul piano umano sia su quello economico.

Art. 41 Cooperazione con la rappresentanza del personale in caso di pericolo per i posti di lavoro

- 1 Alle aziende si raccomanda d'informare tempestivamente la rappresentanza del personale, se è possibile prevedere che dei posti di lavoro possano essere minacciati a seguito di cambiamenti strutturali o organizzativi divenuti necessari, e di esaminare con esse le misure possibili per mantenere i posti di lavoro.
- 2 Occorre fra l'altro esaminare le misure da prendere ai sensi degli articoli [43 cpv. 3](#) e [57](#).

Art. 42 **Informazione e consultazione della rappresentanza del personale in caso di trasferimento dell'azienda**

- 1 Se viene trasferita l'azienda o una parte di essa ad un terzo, la direzione è tenuta ad informare tempestivamente e prima del trasferimento la rappresentanza del personale o, in mancanza di questa, i dipendenti medesimi, sul motivo dello stesso e sulle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i dipendenti.
- 2 Se, in seguito al trasferimento d'azienda, sono previste misure che concernono i dipendenti, la rappresentanza del personale o, in mancanza di questa, i dipendenti medesimi devono essere consultati tempestivamente prima che tali misure siano decise.

Art. 43 **Consultazione della rappresentanza del personale in caso di licenziamenti di un numero importante di dipendenti**

- 1 La direzione che prevede di licenziare un numero importante di dipendenti è tenuta a consultare tempestivamente la rappresentanza del personale o, qualora essa non esistesse, i dipendenti.
- 2 Deve fornire alla rappresentanza del personale tutte le informazioni utili a questo proposito, informarli per scritto sui motivi dei licenziamenti, sul numero di persone coinvolte, sul numero di dipendenti impiegati normalmente e sul periodo durante il quale sono previsti i licenziamenti. La direzione deve almeno dare la possibilità di formulare proposte sul modo in cui poter evitare i licenziamenti o, limitarne il numero o il modo per attenuarne le conseguenze (consultazione).

- 3 Per evitare o limitare i licenziamenti devono essere considerate tra le altre anche le seguenti misure:
 - redistribuzione dell'orario di lavoro
 - spostamento dei posti di lavoro nell'azienda o in altre aziende del gruppo
 - qualificazione supplementare, riqualificazione, perfezionamento professionale
 - assegnazione in proprio di lavoro di dipendenti interessati
 - applicazione dell'[art. 57](#) della Convenzione
 - occupazione a tempo parziale per i collaboratori più anziani e pensionamento anticipato.
- 4 Per la consultazione deve essere concesso alla rappresentanza del personale un termine appropriato tenendo conto del suo livello d'informazione e della portata delle misure previste; tale termine è generalmente di 12 giorni feriali.
- 5 La direzione che prevede di effettuare un licenziamento collettivo ai sensi del Codice delle obbligazioni informa l'Ufficio cantonale del lavoro nonché le parti contraenti in merito ai licenziamenti collettivi previsti indicando loro i motivi, il numero dei dipendenti abitualmente occupati, il numero dei dipendenti che dovranno essere licenziati e il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti. La trasmissione d'informazione può essere legata a una dichiarazione di riservatezza da parte dei destinatari.
- 6 La rappresentanza del personale può farsi consigliare dalle associazioni dei dipendenti che sono tenute a trattare in maniera confidenziale le informazioni ricevute. La trasmissione dell'informazione può essere legata a una dichiarazione di riservatezza da parte dei destinatari.

Art. 44 **Informazione sui licenziamenti**

- 1 Se è necessario procedere a licenziamenti di dipendenti in seguito alla chiusura totale o parziale di un'azienda o in seguito a considerevoli riorganizzazioni aziendali, o se i dipendenti sono obbligati a licenziarsi a causa della distanza dal posto di lavoro dovuta al trasloco dell'azienda, occorrerà informare il più rapidamente possibile le rappresentanze del personale e poi i dipendenti coinvolti.
- 2 Se un numero importante di dipendenti è coinvolto, occorrerà informare rapidamente anche le parti contraenti.
- 3 L'informazione deve essere più completa possibile e contenere specialmente i motivi dei licenziamenti, il numero di persone coinvolte, il numero di dipendenti impiegati normalmente e il periodo durante il quale sono previsti i licenziamenti. Inoltre occorrerà dare informazioni anche sulle misure previste, su come queste misure verranno organizzate e come verranno distribuite nel tempo.

Art. 45 **Misure per evitare o attenuare le conseguenze in caso di licenziamenti**

- 1 Se è necessario procedere a licenziamenti ai sensi dell'[art. 44](#), occorre rispettare i diritti legali e contrattuali.
- 2 Se, malgrado le misure previste dall'[art. 43 cpv. 3](#), devono essere decretati dei licenziamenti ai sensi dell'[art. 44 cpv. 2](#), vengono prese in considerazione come possibili soluzioni le seguenti misure:
 - proposta di altri posti di lavoro nell'azienda o nel gruppo
 - assistenza del datore di lavoro nella ricerca di una nuova occupazione (ufficio di collocamento, job-center, ecc.)
 - riqualificazione all'interno dell'azienda e riqualificazione esterna mirata
 - reimpiego preferenziale nel caso in cui si liberino degli impieghi

- sostegno alle persone interessate nell'adeguamento delle condizioni di lavoro in occasione del passaggio ad un nuovo datore di lavoro
- prolungamento o, su richiesta del dipendente, riduzione dei termini di disdetta
- pensionamento anticipato con prestazioni supplementari
- libero passaggio integrale dalla cassa aziendale di previdenza del personale
- facilitazioni in caso di trasloco, indennità di trasferimento
- agevolazioni per quanto riguarda le abitazioni aziendali
- agevolazioni in caso di prestiti esistenti
- agevolazioni in caso di rimborso delle spese di formazione e perfezionamento professionale
- assistenza nella conclusione di corsi di formazione e perfezionamento professionale già iniziati
- premi di costanza per i dipendenti che s'impegnano a continuare il rapporto di lavoro oltre i termini di disdetta
- versamento anticipato di gratifiche in occasione di ricorrenze di lavoro o delle ditte, entro 12 mesi dalla fine del rapporto di lavoro
- prestazioni supplementari in singoli casi di necessità
- costituzione di una commissione che controlla l'applicazione delle misure nel piano sociale.

Art. 46 Trattative relative alle conseguenze

- 1 Singoli dipendenti coinvolti possono consultare la rappresentanza del personale per assistenza e mediazione nell'esame di questi provvedimenti.
- 2 In caso di un gran numero di licenziamenti, le rappresentanze del personale hanno il diritto di chiedere trattative aventi per oggetto le conseguenze di tali decisioni per i dipendenti coinvolti. Per tali trattative, le rappresentanze possono richiedere immediatamente l'intervento delle parti contraenti ai sensi dell'[art. 10.2](#).

- 3 La rappresentanza del personale può farsi consigliare dalle associazioni dei dipendenti che sono tenute a trattare in maniera confidenziale le informazioni ricevute.
- 4 Dove non esistano rappresentanze del personale, questo diritto può essere esercitato mediante decisione maggioritaria dei dipendenti coinvolti. I dipendenti possono nominare a questo scopo una delegazione.

Art. 47 Principio

- 1 Le parti contraenti sono convinte che una formazione e un perfezionamento professionale di qualità sono d'importanza determinante per la competitività dell'azienda e per lo sviluppo personale e professionale dei dipendenti e per il mantenimento della loro costante capacità di inserirsi nel mercato del lavoro.
- 2 Esse sostengono quindi la formazione e il perfezionamento professionale nelle aziende, creano istituzioni comuni di formazione e d'esame, organizzano corsi di formazione e promuovono il lavoro di perfezionamento professionale delle singole associazioni.

Art. 48 Formazione professionale di base (formazione degli apprendisti)

- 1 Le parti contraenti sostengono il sistema di formazione professionale svizzero e si impegnano a promuoverlo e a svilupparlo.
- 2 Le parti contraenti si assumono una responsabilità particolare di mantenere e rivalorizzare la formazione professionale di base. Occorre offrire agli apprendisti dotati la possibilità d'entrare in una scuola media professionale e concludere lo studio con la maturità professionale. Gli apprendisti che ne hanno bisogno devono poter seguire dei corsi di sostegno e beneficiare di altre misure di incoraggiamento.
- 3 Le parti contraenti provvedono a fornire agli apprendisti un'informazione paritetica in merito alla presente Convenzione durante il periodo della loro formazione.

Art. 49 Perfezionamento professionale

- 1 Datori di lavoro e dipendenti si assumono una responsabilità comune in materia di perfezionamento professionale. Responsabilità che si assumono nel quadro degli [art. 22](#) e [23](#) della presente Convenzione.

- 2 Le parti contraenti sostengono il perfezionamento professionale attraverso istituzioni paritetiche di formazione e d'esame con azioni comuni e con il promovimento del lavoro di perfezionamento nelle singole associazioni.
- 3 I datori di lavoro e i dipendenti sono invitati ad utilizzare le possibilità offerte dalle istituzioni paritetiche di formazione e dalle parti contraenti.

Art. 50 Commissione paritetica per la formazione e il perfezionamento professionale

- 1 Per coordinare gli sforzi nel settore della formazione e del perfezionamento professionale, le parti contraenti formano una commissione paritetica permanente per la formazione ed il perfezionamento professionale la quale si assume in particolar modo i seguenti compiti:
 - informazione reciproca e consultazione su questioni di formazione e di perfezionamento professionale
 - svolgimento di azioni comuni per promuovere la formazione e il perfezionamento professionale
 - discussioni sulla politica federale in materia di formazione e di perfezionamento professionale.
- 2 La commissione gestisce il fondo dei contributi per il perfezionamento professionale nel quadro degli accordi speciali ai sensi dell'[art. 5 cpv. 5](#).
- 3 La commissione è composta da una rappresentante o un rappresentante di ciascuna associazione dei dipendenti e di 5 rappresentanti dell'ASM.
- 4 La presidenza della commissione cambia periodicamente tra l'ASM e le associazioni dei dipendenti; il segretariato viene assunto dall'ASM.

Art. 51 Fondazione «soa Centro di formazione»

- 1 Le parti contraenti gestiscono assieme ad altri sostenitori la fondazione «soa Centro di formazione».
- 2 Questa fondazione mira a promuovere e curare la formazione di persone specializzate, il loro perfezionamento professionale nell'ambito delle scienze aziendali applicate e dei settori annessi ed il loro perfezionamento professionale tecnico.
- 3 Le attività della fondazione «soa Centro di formazione» sono aperte a chiunque adempia i requisiti di formazione.

Art. 52 Formazione paritetica delle rappresentanti e dei rappresentanti dei dipendenti

- 1 Le parti contraenti gestiscono due comunità di lavoro paritetiche per la formazione delle rappresentanti e dei rappresentanti dei dipendenti delle aziende affiliate all'ASM (AAA e AAB). I loro corsi e le loro manifestazioni sono rivolti a tutti i rappresentanti dei dipendenti che hanno diritto a un congedo di formazione ai sensi dell'[art. 38.7 cpv. 1](#).
- 2 I rappresentanti dei dipendenti devono essere istruiti per l'esercizio della loro attività e perciò ottenere conoscenze nei settori come:
 - fondamenti della cooperazione sociale
 - costituzione e applicazione della Convenzione
 - diritto del lavoro e assicurazioni sociali
 - scienze economiche e economia aziendale
 - tecnica di riunione e trattativa
 - istituzioni aziendali di previdenza per il personale
 - lavoro pratico in seno a commissioni, ecc.

- 3 Nella misura in cui le comunità di lavoro non possono coprire le loro spese per mezzo delle loro entrate, ricevono sussidi dal fondo dei contributi di solidarietà.
- 4 Le comunità di lavoro sono dirette da comitati paritetici; le loro segreterie sono gestite dall'ASM dietro versamento di modesti contributi forfettari.

Art. 53 Organizzazioni paritetiche d'esame

Per l'esame di capo reparto, perito in processi aziendali e specialista in automatica, le parti contraenti gestiscono insieme le organizzazioni d'esame seguenti che organizzano esami professionali e esami professionali superiori conformemente alla Legge sulla formazione professionale:

- Associazione per gli esami professionali superiori di capo reparto nell'industria della costruzione di macchine e apparecchi (ACI)
- Associazione per gli esami professionali di perito in processi aziendali nell'industria delle macchine dell'elettronica e di rami industriali affini (APM)
- Associazione per gli esami professionali per specialisti in automatica nel campo della costruzione di macchine e apparecchi (AEA).

Art. 54 Principi della Convenzione

La presente Convenzione riprende i principi essenziali della Convenzione del 19 luglio 1937 conclusa fra l'ASM e le associazioni dei dipendenti, come pure quella del 15 dicembre 1958 rinnovata congiuntamente l'ultima volta il 1° luglio 1998 e prolungata dal 1° luglio 2003 sino al 31 dicembre 2005.

Art. 55 Regolamentazione della durata del lavoro

Alle aziende che, in base all'art. 28 della Convenzione del 19 luglio 1983 rispettivamente alla cifra 1.9 dell'accordo relativo alle disposizioni sul contratto di lavoro del 15 luglio 1983, hanno adottato riduzioni brevi dell'orario di lavoro, risulta applicabile, quale durata normale del lavoro ai sensi dell'[art. 12.1](#) della presente Convenzione, la durata del lavoro valida il 30 giugno 1988.

Art. 56 Adeguamento della durata del lavoro

Nelle aziende, la cui durata del lavoro è superiore alle 40 ore, che entrano a far parte per la prima volta del campo d'applicazione della Convenzione, la riduzione della durata di lavoro a 40 ore settimanali può essere estesa al massimo sull'arco di 5 anni mediante un accordo tra la direzione e la rappresentanza del personale.

Art. 57 Deroghe alle disposizioni sul contratto di lavoro**Art. 57.1 Scopi e disposizioni comuni**

¹ Allo scopo di conservare o creare posti di lavoro in Svizzera, sono in casi eccezionali ammesse, in un'azienda o in parti di essa, delle deroghe alle disposizioni sul contratto di lavoro della Convenzione secondo le seguenti disposizioni. È esclusa l'applicazione contemporanea delle deroghe ai sensi degli [art. 57.2](#) fino a [57.5](#). Se una deroga riguarda soltanto un settore di un'azienda, le procedure e le condizioni nelle disposizioni seguenti valgono soltanto per questo settore.

- 2 Ogni deroga deve essere esaminata nell'ambito di un'analisi completa delle diverse misure che possono contribuire a raggiungere e perseguire lo scopo e l'obiettivo sopraccitato. Nei casi degli [art. 57.3](#) e [57.4](#) va considerata l'urgenza dei provvedimenti e la loro possibile attuazione.
- 3 Il genere, la durata, la dimensione, le modalità e un'eventuale compensazione della deroga vengono fissate in un accordo aziendale scritto fra la direzione e la rappresentanza del personale e, nei casi degli [art. 57.3](#), [57.4](#) e [57.5](#) secondo la durata della deroga, anche in collaborazione con le parti contraenti coinvolte. Dove non esistono rappresentanze del personale, l'accordo deve essere approvato dalla maggioranza dei dipendenti coinvolti. Quando non viene raggiunto un accordo rimane in vigore la Convenzione.
- 4 La direzione sottopone alla rappresentanza del personale una proposta scritta nella quale viene motivata, sulla base dei documenti occorrenti, la necessità della deroga. La rappresentanza del personale può in ogni caso discutere questa proposta con i rappresentanti delle associazioni dei dipendenti o può richiedere l'intervento delle parti contraenti secondo l'[art. 10.5](#). La procedura arbitrale è esclusa. Laddove non esistono rappresentanze del personale, l'intervento delle parti contraenti può essere chiesto dalla maggioranza dei dipendenti coinvolti.
- 5 Se la deroga consiste in un aumento della durata annuale normale di lavoro, non è ammesso effettuare in modo permanente del lavoro straordinario. Eventuale lavoro straordinario viene retribuito, anche in caso di compensazione, con un supplemento del 25%.
- 6 In caso di una deroga di lunga durata devono essere previsti discussioni, ad intervalli adeguati, tra la direzione e la rappresentanza del personale sull'andamento della deroga e i suoi effetti. Nei casi degli articoli [57.3](#), [57.4](#) e [57.5](#) sono da consultare secondo la durata dell'accordo anche le parti contraenti coinvolte.

- 7 I dipendenti interessati devono essere informati in modo scritto sulle deroghe.
- 8 Le parti contraenti che partecipano alla procedura nell'ambito di queste disposizioni o che esercitano un'attività di consulenza sono tenute al segreto.
- 9 Le parti contraenti osservano l'evoluzione generale delle deroghe e discutono di questo tema almeno una volta l'anno.

Art. 57.2 Deroghe per l'adeguamento a particolari cicli di produzione

- 1 Se la deroga consiste in un aumento del numero di ore da riportare nell'anno seguente ai sensi dell'[art. 12.2 lett. d](#)), fino ad un massimo di 200 ore in più o nel prolungare a 18 mesi al massimo del periodo di conteggio della durata annuale di lavoro ai sensi dell'[art. 12.1](#), tale deroga è da negoziare e sarà oggetto di un accordo tra la direzione e la rappresentanza del personale.
- 2 L'accordo aziendale deve essere annunciato immediatamente all'ASM, che informerà subito tutte le parti contraenti.
- 3 I dipendenti devono essere informati in forma scritta sulla deroga.

Art. 57.3 Deroghe per la realizzazione di progetti innovativi particolari

- 1 Per la realizzazione di progetti innovativi singoli e particolari (progetti innovativi riguardanti prodotti e processi) è possibile derogare, eccezionalmente, per una durata determinata e per i dipendenti direttamente coinvolti in questi progetti, alle disposizioni lavorative ai sensi della Convenzione ([art. 12.1](#), [12.5](#)). Se la deroga consiste in un aumento della durata annuale normale di lavoro, non è ammesso effettuare in modo permanente del lavoro straordinario. Se in presenza di un accordo di deroga viene licenziato un numero importante di dipendenti, l'accordo decade e deve essere all'occorrenza rinegoziato.

- 2 L'accordo sulla deroga può essere concluso in seno all'azienda per una durata massima di 18 mesi. Se l'accordo dovesse essere concluso per più di 18 mesi o dovesse essere prolungato dopo i 18 mesi, la direzione ne informa immediatamente l'ASM che, a sua volta, informerà subito tutte le parti contraenti. Le parti contraenti dichiarano entro 7 giorni dal ricevimento della notifica scritta, la loro partecipazione alla procedura. L'accordo aziendale entra in vigore solamente se oltre alla direzione e alla rappresentanza del personale anche la maggioranza delle parti contraenti coinvolte nella procedura acconsente.
- 3 Se una parte contraente constata l'applicazione abusiva dell'[art. 57.3](#), può chiedere all'ASM di negoziare sulla continuazione della deroga.

Art. 57.4 Derghe allo scopo di superare difficoltà economiche

- 1 Per superare difficoltà economiche si può derogare in via eccezionale e temporanea alle disposizioni sul contratto di lavoro della Convenzione ([art. 12.1](#), [12.5](#)). Se in presenza di un accordo di deroga viene licenziato un numero importante di dipendenti, l'accordo decade e deve essere all'occorrenza rinegoziato.
- 2 La direzione deve informare tempestivamente la rappresentanza del personale sulle difficoltà economiche e se va delineandosi una possibile applicazione dell'[art. 57.4](#).
- 3 L'accordo sulla deroga può essere concluso in seno all'azienda per una durata massima di 24 mesi. Se l'accordo dovesse essere concluso per più di 24 mesi o dovesse essere prolungato dopo 24 mesi, la direzione ne informa immediatamente l'ASM che, a sua volta, informerà subito tutte le parti contraenti. Tali parti dichiarano entro 7 giorni dal ricevimento della notifica scritta la loro partecipazione alla procedura. L'accordo aziendale entra in vigore solamente se oltre alla direzione e alla rappresentanza del personale anche la maggioranza delle parti contraenti coinvolte nella procedura acconsente.

- 4 L'accordo aziendale deve essere annunciato immediatamente all'ASM, che informerà subito tutte le parti contraenti.

Art. 57.5 Deroghe allo scopo di migliorare la competitività

- 1 Nella misura in cui risulti necessario al miglioramento della competitività di un'azienda e dei suoi posti di lavoro è possibile derogare all'[art. 12.1](#) aumentando la durata annuale normale di lavoro fino a un massimo di 2210 ore. Durante l'applicazione di questa deroga non è ammesso effettuare in modo permanente del lavoro straordinario, né può essere applicato l'[art. 57.2](#), né può essere ridotto ulteriormente il salario. Se in presenza di un accordo di deroga viene licenziato un numero importante di dipendenti, l'accordo decade e deve essere all'occorrenza rinegoziato.
- 2 L'accordo sulla deroga può essere concluso per una durata massima di 30 mesi. Un eventuale prolungamento dell'accordo dopo questa durata deve essere rinegoziato.
- 3 Se la direzione chiede un aumento della durata annuale normale di lavoro ai sensi dell'[art. 57.5](#), lo annuncia immediatamente all'ASM che, a sua volta, informerà subito le parti contraenti. Le parti contraenti dichiarano entro 7 giorni dal ricevimento della notifica scritta la loro partecipazione alla procedura. L'accordo aziendale entra in vigore solamente se oltre alla direzione e alla rappresentanza del personale anche la maggioranza delle parti contraenti coinvolte nella procedura acconsente.

Art. 58 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2006 e resta valida sino al 31 dicembre 2010.

ASM Associazione padronale svizzera dell'industria metalmeccanica (Swissmem)

Presidente: Johann Niklaus Schneider-Ammann
Direttore: Thomas Daum

Impiegati Svizzeri (Federazione delle associazioni Svizzere degli impiegati)

Presidente: Hanspeter Oppliger
Direttore: Vital G. Stutz

Sindacato Unia

Co-Presidente: Renzo Ambrosetti
Membro della direzione: Fabienne Blanc-Kühn
Membro della direzione settoriale: Beda Moor

SYNA – il sindacato interprofessionale

Responsabile settori e rami professionali: Charles Steck
Segretario centrale: Maurice Clément

ASQ Associazione svizzera dei quadri

Direttore: Urs Meier
Vicedirettore: Herold Schilling

SIC Svizzera Società svizzera degli impiegati di commercio

Segretario generale: Edi Class
Segretaria centrale: Susanne Erdös

ASM**ASM**

**Associazione padronale svizzera dell'industria
metalmecanica (Swissmem)**

Kirchenweg 4, casella postale, 8032 Zurigo

tel. 044 384 42 00, fax 044 384 42 50

E-Mail: arbeitgeber@swissmem.ch

Internet: www.swissmem.ch

**SYNA**

SYNA – il sindacato interprofessionale

segretariato centrale Zurigo, Josefstrasse 59, 8031 Zurigo

tel. 044 279 71 71, fax 044 279 71 72

E-Mail: info@syna.ch

Internet: www.syna.ch



**Impiegati Svizzeri (Federazione delle associazioni
Svizzere degli impiegati)**

Rigiplatz 1, casella postale, 8033 Zurigo

tel. 044 360 11 11, fax 044 360 11 12

E-Mail: info@employes.ch

Internet: www.employes.ch

**ASQ**

Associazione svizzera dei quadri

casella postale 383, 8042 Zurigo

tel. 043 300 50 50, fax 043 300 50 61

E-Mail: info@sko.ch

Internet: www.sko.ch

**Unia**

Sindacato Unia

Weltpoststrasse 20, casella postale 272, 3000 Berna 15

tel. 031 350 21 11, fax 031 350 22 22

E-Mail: info@unia.ch

Internet: www.unia.ch

**SIC Svizzera**

Società svizzera degli impiegati di commercio

casella postale 1853, 8027 Zurigo

tel. 044 283 45 45, fax 044 283 45 65

E-Mail: info@sicticino.ch

Internet: www.sicticino.ch



DIE SOZIALPARTNER DER
MASCHINENINDUSTRIE

www.convenzione.ch